

Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Bologna

*Elena Bianchini**

Riassunto

Il presente contributo intende approfondire, da un lato, gli aspetti teorici riguardanti le competenze penali del giudice di pace, entrate in vigore grazie all'approvazione del Decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, fra le numerose novità introdotte si possono citare quelle relative alla snellezza procedurale, alla risposta giudiziaria offerta alla persona offesa dal reato in tempi rapidi attraverso due istituti che rientrano nella cosiddette definizioni alternative al procedimento (l'istituto della particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), alle sanzioni con una funzione rieducativa e non meramente affittiva (il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare), infine alla possibilità di riconciliazione fra le parti e ad una rinnovata importanza riconosciuta alla vittima. Dall'altro lato, è stata compiuta un'analisi dei dati raccolti negli archivi del Tribunale del Giudice di Pace di Bologna riferiti a tutti i provvedimenti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato in ambito penale conseguenti all'entrata in vigore del già citato Decreto legislativo.

Résumé

Cet article analyse la réforme de la justice de paix aux termes du décret législatif n° 274 du 28 août 2000. Cette loi a introduit plusieurs nouveautés dans le système de justice italien. En particulier, se sont mises en place des mesures aidant à une justice plus rapide (par exemple, grâce à la possibilité de déclarer l'extinction de l'infraction à la suite d'une conduite réparatrice), des sanctions qui visent à resocialiser et pas seulement à punir (le travail d'intérêt général et la détention domiciliaire), et des mesures permettant de privilégier la réconciliation des parties.

Enfin, les données d'une recherche réalisée sur une série de dossiers pénaux jugées et classées par les juges de paix du Tribunal de Bologne sont présentées.

Abstract

This article analyses the reform of the Justice of the Peace, provided for by the legislative decree n. 274/2000. This law introduces some changes in the Italian justice system: a faster proceeding than in other Courts, the institutions of the immediate claim and the low degree of seriousness of the crime, two new types of punishments (community service and house imprisonment), the reconciliation between the victim and the offender and, for the first time, the victim has achieved a greater importance and a central role.

Moreover, some documents that belong to the Tribunal of Justice of Peace in Bologna have been studied. The data discussed in the article are referred to dismissed cases and sentences which became final in 2002 to 2006.

* Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna.

1. Introduzione.

Il presente contributo analizza i dati reperiti negli archivi del Tribunale del Giudice di Pace di Bologna riferiti a tutti i provvedimenti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato in ambito penale conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 274 del 2000 che delega competenze penali all'istituto del giudice di pace (1). I dati rinvenuti riguardano il periodo dal 2002 (primo anno in cui è divenuto operativo il D.lgs. 274/2000) al 2006. Sono presenti sia querele di parte, sia segnalazioni di reati da parte delle forze dell'ordine.

Da un punto di vista sostanziale, la nuova normativa è portatrice di numerose novità: offre una snellezza procedurale tramite il procedimento per ricorso per i reati procedibili a querela, nel quale è la persona offesa dal reato, assistita da un difensore, a formulare direttamente la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace (ricorso immediato al giudice di pace), una risposta giudiziaria alla persona offesa dal reato in tempi rapidi attraverso due istituti che rientrano nella cosiddette definizioni alternative al procedimento (l'istituto della particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), sanzioni con una funzione rieducativa e non meramente afflittiva (il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare), infine una possibilità di riconciliazione fra le parti e una rinnovata importanza riconosciuta alla vittima.

A seguito del predetto decreto, il giudice di pace è divenuto competente per una serie di reati che afferiscono alla sfera del penale concernenti una "micro conflittualità interindividuale che, sebbene

produca in genere condotte illecite non particolarmente gravi, finisce con l'alimentare situazioni di anche significativo disagio sociale"(2). Infatti, in caso di condanna, il giudice applica la pena pecuniaria (e non più quella detentiva) e, nei casi di maggiore gravità, la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Inoltre, proprio a causa della natura bagatellare dei delitti, la pena è inflitta solamente a seguito della mancata ricomposizione del conflitto: così una soluzione riconciliativa della controversia diventa il principio fondamentale del procedimento innanzi al giudice di pace (3): "(...) il processo, che è orientato da un alto a favorire la composizione fra le parti, anche attraverso strumenti riparativi, e dall'altro, laddove ciò non sia possibile, a prevedere delle sanzioni particolari in cui alle pene pecuniarie si affiancano delle nuove misure di carattere "para-detentivo", con la finalità di costituire un sistema sanzionatorio che unisce ad una certa mitezza una sicura effettività perché giungono all'esito di una vicenda che ha esplorato negativamente la possibilità di una soluzione alternativa" (4).

I reati, di elevata diffusione e di competenza del giudice di pace solo nelle ipotesi più lievi (la competenza per le ipotesi aggravate rientra nelle attribuzioni del Tribunale), riguardano l'ambito della persona (come le percosse, le lesioni, l'omissione di soccorso), dell'onore (come l'ingiuria e la diffamazione), del patrimonio (come il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui), degli animali (come il danneggiamento e l'uccisione di animali altrui).

Oltre ai reati precedentemente citati, il giudice di pace penale diventa competente anche per una serie

di contravvenzioni, previste dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs 274/2000 denominato "Competenza per materia". Si possono ricordare, per esempio, gli art. 25 e 62 comma 3 del "Testo unico in materia di sicurezza", gli art. 1094, 1096, 1119 del "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione", l'art. 92 del "Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali". Nello specifico, le tipologie di contravvenzioni riscontrate nei fascicoli processuali provenienti dal Tribunale dei Bologna sono cinque: la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.), la determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.), la somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.), gli atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio (art. 726 c.p.), infine l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.). Le predette fattispecie di reato presentano caratteristiche differenti rispetto a quelle perseguibili a querela di parte e la decisione di inserire queste tipologie di reati nel novero delle competenze del giudice di pace penale ha suscitato qualche perplessità, infatti questi illeciti "non hanno tecnicamente una persona fisica quale persona offesa. La procedibilità d'ufficio rende difficile pensare in concreto ad un tentativo di conciliazione che – sebbene non escluso – è tuttavia imposto dall'art. 29 soltanto per i reati procedibili a querela" (5). Dunque non è possibile l'individuazione di una persona fisica offesa dal reato, poiché i beni giuridici presi in esame appartengono in alcuni casi alla collettività, in altri allo Stato, precludendo di conseguenza ogni

tentativo di ricomposizione della controversia, filosofia centrale dell'intero procedimento dinanzi al giudice di pace penale; inoltre in riferimento ad alcune figure criminose (ad esempio violazioni in materia di pubblicità ingannevole o in tema di legge elettorale) è impossibile pensare a condotte riparatorie o al meccanismo estintivo ex art 35 (6). Proprio in virtù di queste peculiari caratteristiche, i dati riferiti a questi fascicoli processuali sono stati analizzati separatamente.

Anche i fascicoli riguardanti le violazioni dell'art. 731 c.p. sono stati studiati indipendentemente, sia perché si tratta di un reato intrinsecamente differente dalle altre contravvenzioni, sia perché in questi casi sono presenti vittime ben identificabili che necessitano di una maggiore tutela rispetto ad altre tipologie di persone offese: i bambini.

Dal punto di vista operativo, l'analisi dei fascicoli penali è stata suddivisa nei 5 anni presi in considerazione (2002, 2003, 2004, 2005 e 2006) e i risultati presentati attraverso un confronto.

Gli incartamenti processuali sono stati esaminati prendendo in considerazione: la data di presentazione della querela e della segnalazione, la decisione del giudice di pace, la motivazione dell'accaduto, il reato che è stato perpetrato, il luogo in cui la vittima ha sporto denuncia, la decisione del giudice (archiviazione, condanna o assoluzione), alcune caratteristiche riguardanti sia la vittima che l'autore del reato (quali il sesso, l'età, la nazionalità, lo stato civile, il comune di residenza, la professione e il titolo di studio) sulla base delle quali si è cercato di tracciare una sorta di identikit, il luogo e l'indirizzo esatto in cui è avvenuto l'illecito penale, gli eventuali rapporti di parentela e di conoscenza

che intercorrono fra i due attori, infine la presenza o meno di testimoni.

Successivamente i risultati di queste analisi sono stati inseriti in un programma di elaborazione statistica dei dati chiamato SPSS (7) e utilizzati nel software denominato GIS (*Geographic Information System*) (8). Per quanto concerne la mia ricerca, il software consente di inserire su una cartina interattiva del Comune di Bologna un delitto (per esempio una lesione personale o colposa, una diffamazione, una minaccia, ecc.) esattamente nel luogo (strada, edificio, giardino pubblico) in cui questo è avvenuto. Si è così costruita una sorta di *crime mapping* della realtà bolognese, suddiviso nei cinque anni considerati (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), che fornisce un'immagine delle zone, dei quartieri, delle strade maggiormente colpiti dai reati appartenenti alla sfera della microcriminalità di competenza del giudice di pace penale.

Anno	Numero di querele
2002	282
2003	491
2004	542
2005	540
2006	141

Tabella n.1: *Querele presentate nel corso degli anni.*

Le querele sporte sono aumentate, soprattutto dal 2002 al 2003: il Decreto legislativo 274/2000 è entrato in vigore proprio il 1 gennaio 2002 ed è possibile considerare che in quell'anno la normativa fosse scarsamente applicata a causa delle difficoltà riscontrate ad entrare nel vivo della nuova dinamica processuale, sia da parte degli avvocati, sia da parte dei giudici; sicuramente un altro fattore che può aver contribuito alla scarsità delle querele presentate

In questo contributo sarà inoltre presentato un confronto fra i dati reperiti nel Tribunale di Bologna e i dati rinvenuti nei fascicoli processuali riferiti agli illeciti di competenza del giudice di pace raccolti da Giorgia Macilotti presso il Tribunale di Forlì (9). La comparazione verrà svolta su tutti i fascicoli definiti con decreto di archiviazione e, per un efficace confronto, necessariamente sono state modificate alcune variabili e i corrispondenti items presi in considerazione.

2. Analisi dei dati.

2.2. Querele.

Le querele presentate nel corso degli anni presi esaminati che si sono concluse con provvedimenti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato sono 1996, suddivise nel corso degli anni così come si legge dalla tabella n. 1.

al giudice di pace penale è rappresentato dal fatto che non tutti i cittadini fossero a conoscenza della nuova normativa. Le querele presentate nel 2006 sono molto poche; la spiegazione principale è data dal fatto che si tratta di denunce risalenti solamente a due anni fa e quindi molti procedimenti sono tuttora in corso.

Per quanto riguarda le istituzioni presso le quali le vittime si sono rivolte per sporgere la querela, i dati

degli anni presi in esame, contenuti nella tabella n. 2, concordano nel mostrare che le più frequenti sono le Caserme dei Carabinieri, e le Procure della Repubblica, probabilmente a causa della loro estesa

diffusione sul territorio. In percentuale minore sono presenti anche la Questura, la Polizia Municipale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale.

	2002	2003	2004	2005	2006
Carabinieri	63 22,3%	138 28,1%	211 38,9%	192 35,6%	39 27,7%
Questura	65 23,0%	91 18,5%	89 16,4%	130 24,1%	40 28,4%
Polizia Municipale	16 5,7%	24 4,9%	11 2,0%	7 1,3%	1 0,7%
Polizia Stradale	0 0,0%	3 0,6%	4 0,7%	2 0,4%	1 0,7%
Procura della Repubblica	55 19,5%	183 37,3%	186 34,3%	167 30,9%	51 36,2%
Polizia di Stato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	10 1,9%	1 0,7%
Polizia Ferroviaria	2 0,7%	9 1,8%	6 1,1%	4 0,7%	3 2,1%
Polizia Postale e delle Telecomunicazioni	0 0,0%	0 0,0%	2 0,4%	0 0,0%	1 0,7%
Polizia Giudiziaria	0 0,0%	2 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Posto fisso di Polizia c/o Policlinico S.Orsola	0 0,0%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Polizia di Frontiera Aeroportuale	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Ricorso immediato al Giudice di Pace	81 28,7%	40 8,1%	31 5,7%	28 5,2%	4 2,8%
Totale	282 100,0%	491 100,0%	542 100,0%	540 100,0%	141 100,0%

Tabella n. 2: Autorità presso la quale è stata presentata la querela.

È inoltre presente una nuova modalità di presentazione della querela, introdotta dal nuovo decreto: il ricorso immediato, in quanto “è la persona offesa che, con il ministero del difensore, imposta la questione in fatto e in diritto, propone l'imputazione, indica le prova da assumere e i testi da escutere, costruisce l'ipotesi accusatoria” (10) e rappresenta un'alternativa alla formulazione dell'imputazione del pubblico ministero. L'articolo di riferimento è il 21 “Ricorso immediato al giudice” e prevede, al comma 1, che “Per i reati

procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa”, inoltre, al comma 5, precisa che “La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela”.

L'obiettivo del ricorso diretto è quello di tentare di “rimediare alla frequente insoddisfazione delle vittime davanti all'inerzia (spesso inevitabile) del pubblico ministero nel perseguire le condotte criminose, fornendo loro un mezzo rapido di

accesso alla giurisdizione”(11). Anche da questo punto di vista il legislatore ha infatti tentato di offrire alla persona offesa dai reati un notevole ampliamento delle sue facoltà all’interno del procedimento: “La novella relativa alla competenza penale del giudice di pace viene così a colmare, sebbene entro i confini di una giustizia "minore", il ritardo dell’ordinamento nella previsione di adeguati strumenti processuali a tutela della vittima del reato in quanto tale, ossia a prescindere dalla eventuale posizione dei danneggiati” (12).

Tuttavia il ricorso immediato presenta non pochi problemi dal punto di vista applicativo e forse è proprio questa la motivazione principale del fatto che a Bologna solo poche persone offese abbiano deciso di indirizzarsi verso questa strada, infatti il numero totale è di solamente 184 (vedasi tabella n. 3). Questo deve contenere, ex articolo 21, comma 2, l’indicazione del giudice, del difensore del ricorrente, l’indicazione di eventuali altre persone offese dallo stesso reato, le generalità della persona citata a giudizio, una descrizione chiara e precisa

del fatto criminoso, l’indicazione delle fonti di prova e delle circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; inoltre deve essere presentato nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di soli tre mesi dalla notizia del fatto (art. 22, comma 1). Sono inoltre vari i vizi di inammissibilità del ricorso (art. 24): se non soddisfa le condizioni indicate dall’articolo 22, se è insufficiente la descrizione del fatto o l’indicazione delle fonti di prova o se manca la prova dell’avvenuta comunicazione al pubblico ministero. “Si evidenzia, così, che l’*agere* della persona offesa è subordinato ad una serie di controlli che sono estesi ad aspetti contenutistici della pretesa, quanto alla sua manifesta infondatezza, alla rilevabilità prima del giudizio di quelle violazioni che costituiscono cause di inammissibilità al ricorso, ad una vera e propria attività di verifica preliminare giurisdizionale sulla competenza che appartiene alla categoria della verifica sulle "forme processuali" in precedenza enucleata” (13).

Anno	Frequenza	Percentuale	Totale Frequenza	Totale %
2002	81	28,7%	282	100,0%
2003	40	8,1%	491	100,0%
2004	31	5,7%	542	100,0%
2005	28	5,2%	540	100,0%
2006	4	2,8%	141	100,0%

Tabella n.3: Ricorso immediato al giudice di pace.

Ci si può ora soffermare sulle tipologie di decisioni emesse dal giudice di pace nel corso degli anni (14) (vedasi tabella n. 4).

Una sentenza penale chiude la fase processuale; anche nei procedimenti dinanzi il giudice di pace si

distinguono la sentenza processuale e la sentenza di merito. Nelle sentenze processuali viene disposta la fine del processo e di conseguenza il proscioglimento dell’imputato, senza che sia decisa alcuna responsabilità penale. Questa tipologia di

sentenza consiste o in una pronuncia negativa sulla competenza, oppure in una dichiarazione di improcedibilità che ricorre in presenza delle cause estintive del reato (che sono l'oblazione, la rimessa, la morte del reo, l'amnistia, la prescrizione, l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – queste ultime due condizioni sono state introdotte dal D.lgs. 274/2000).

Le sentenze di merito, quelle cioè che entrano nel merito dell'imputazione, decidendo sul reato e quindi sulla responsabilità o meno dell'imputato, possono essere o di condanna, o di assoluzione (15).

L'improcedibilità per estinzione del reato conseguente a rimessa (16) rimane la motivazione principale, con percentuali decisamente superiori rispetto alle seconde motivazioni e nettamente superiori al 50%. Le percentuali delle altre sentenze di assoluzione, di condanna, di incompetenza e di improcedibilità rimangono mediamente costanti nel corso degli anni.

Tra le tipologie di condanna, il Decreto legislativo 274/2000 ha introdotto schemi punitivi che costituiscono una novità assoluta nel panorama giuridico italiano: l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità. La filosofia guida della riforma appare chiara: "essa è fondata sul disconoscimento della pena detentiva come sanzione idonea a garantire, in sé, il recupero sociale o, quantomeno, la non desocializzazione del reo. Detto obiettivo deve sempre, infatti, essere considerato quello principale rispetto agli altri due della prevenzione generale e della retribuzione, basati il primo sull'avvertimento indifferenziato alla

collettività circa le conseguenze afflittive del crimine, il secondo sul principio "dente per dente", inserito in una primitiva e rudimentale resa dei conti tra Stato e delinquente"(17). La pena dell'obbligo della permanenza domiciliare "comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente" (art. 53 comma 1 del D.lgs. 274/2000); la misura punitiva, quindi, alla luce della sua caratteristica particolare, cioè quella del frazionamento della punizione, appare originale rispetto alle altre forme di sanzione domiciliare che prevedono una permanenza continuativa.

Per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità, la pena consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni (per esempio la pulizia dei giardini comunali) o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (ad esempio l'assistenza ai portatori di handicap). Il giudice di pace può applicare questo particolare tipo di pena "solo su richiesta dell'imputato" (art. 54 comma 1 del D.lgs. 274/2000), infatti sarebbe impossibile ipotizzare una sua esecuzione senza la collaborazione del condannato. D'altra parte, l'articolo 42 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con Legge del 4 agosto 1955, n. 848) sancisce il divieto di ricorrere

al “lavoro forzato”. Dalla lettura della sottostante tabella si possono vedere le frequenze e le percentuali riguardanti queste due modalità di punizione: la permanenza domiciliare è stata applicata solamente una volta nel 2002, mentre la pena del lavoro di pubblica utilità non è mai stata imposta. Infatti fra le varie tipologie di pena, pur premettendo che queste sono state imposte dal giudice in un numero limitatissimo di casi (9% nel 2002, 11,8% nel 2003, 5,9% nel 2004, 1,3% nel 2005 e 0,7% nel 2006), si riscontra il primato della pena pecuniaria. La permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono sicuramente modalità sanzionatorie impegnative da attuare: entrambe

necessitano di controlli sull’osservanza della pena, esercitati dall’ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza di esso, del Comando dell’Arma dei Carabinieri competente sul territorio; inoltre la seconda implica la presenza di convenzioni con enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (ad esempio l’assistenza ai portatori di handicap) oppure con Regioni, Province, Comuni (per esempio la pulizia dei giardini comunali) presso cui svolgere attività non retribuita. Probabilmente il fatto che queste due tipologie di punizione vengano applicate così infrequentemente è diretta conseguenza delle predette motivazioni.

	2002	2003	2004	2005	2006
Non doversi procedere per estinzione del reato: oblazione	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Non doversi procedere per estinzione del reato: rimessa	181 64,2%	357 72,5%	414 76,2%	473 87,4%	43 30,5%
Non doversi procedere per estinzione del reato: morte del reo	0 0,0%	5 1,0%	6 1,1%	7 1,3%	2 1,4%
Non doversi procedere: i reati non sono stati commessi dall'imputato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: ricorso presentato oltre il termine	1 0,4%	1 0,2%	0 0,0%	2 0,4%	1 0,7%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: rinuncia alla presentazione della querela	31 11,0%	23 4,7%	25 4,6%	15 2,8%	3 2,1%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: mancanza della querela	0 0,0%	3 0,6%	2 0,4%	3 0,6%	1 0,7%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: querela presentata da soggetto non legittimato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Difetto della condizione di procedibilità	0 0,0%	1 0,2%	4 0,7%	1 0,2%	0 0,0%
Infondatezza della notizia di reato	2 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	2 0,7%	2 0,4%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie	7 2,5%	4 0,8%	11 2,0%	4 0,7%	4 2,8%
Ne bis in idem	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,7%
Incompetenza per materia	1 0,4%	2 0,4%	4 0,7%	4 0,7%	0 0,0%
Incompetenza per territorio	1 0,4%	2 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Atti al Pubblico Ministero	0 0,0%	0 0,0%	2 0,4%	1 0,2%	86 61,0%
Atti al Tribunale Militare di La Spezia	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione	19 6,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non sussiste	4 1,2%	18 3,7%	18 3,1%	12 2,2%	0 0,0%
Assoluzione: l'imputato non ha commesso il fatto	3 1,1%	6 1,2%	10 1,8%	5 0,9%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non costituisce reato	4 1,3%	9 1,6%	7 1,3%	2 0,4%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non è previsto dalla legge come reato	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il reato è stato commesso da persona non punibile	0 0,0%	2 0,4%	5 0,9%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il reato è stato commesso da persona non imputabile	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	2 0,4%	0 0,0%
Assoluzione: imputato non punibile per reciprocità delle offese	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Condanna: multa o ammenda	23 8,2%	56 11,4%	32 5,9%	7 1,3%	1 0,7%
Condanna: multa o ammenda e sospensione della patente	1 0,4%	4 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Condanna: permanenza domiciliare	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Totale	283 100,0%	494 100,0%	544 100,0%	542 100,0%	142 100,0%

Tabella n. 4: *Decisione del giudice di pace.*

Ancora per quanto concerne l'ambito decisionale del giudice, si possono riscontrare ed è doveroso sottolineare l'incidenza di due istituti introdotti dal nuovo decreto legislativo: la particolare tenuità del fatto (art. 34) e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35), che rientrano nelle cosiddette definizioni alternative al procedimento. Queste norme hanno lo scopo di far sì che non si giunga alla conclusione del procedimento tramite una sentenza di merito, che ha costi molto elevati sia temporali ed economici, sia dal punto di vista delle risorse umane, ma che si approdi ad una definizione alternativa del procedimento penale, basata nel primo caso sulla provata tenuità del fatto criminoso avvenuto, nel secondo caso su forme di condotte riparatorie del reo a favore della vittima.

L'articolo 34 recante "Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto", al comma 1, afferma che "il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato". La norma considera innanzitutto l'entità dell'offesa, infatti il danno e l'offesa che ne derivano deve essere esiguo. Vi è poi il requisito dell'occasionalità del fatto che assume un particolare rilievo perché rappresenta il parametro per valutare la capacità di delinquere del soggetto: "un fatto scarsamente rilevante, ma commesso già altre volte, non può essere considerato di particolare tenuità, in quanto è

ragionevole prevedere che l'autore possa in futuro reiterare la condotta" (18). Un criterio ulteriore di valutazione della particolare tenuità, è quello delle possibili conseguenze negative che il prosieguo del procedimento penale potrebbe comportare per il soggetto sotto profili di varia natura (esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute). Questa norma è applicabile per tutti i reati di competenza del giudice di pace penale: si ha quindi un'ulteriore prova che ci si trova in presenza di un "diritto penale "mite", depotenziato nello stigma e nelle proiezioni sociali negative tradizionalmente insiti nella sanzione penale e nel procedimento deputato alla sua applicazione" (19).

Sotto il profilo processuale, occorre distinguere tra la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale e quella successiva. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice di pace può disporre l'archiviazione per particolare tenuità del fatto se non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (art. 34 comma 2 del D.lgs. 274/2000). Se invece è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza emessa dal giudice di pace e solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (art. 34 comma 3 del D.lgs. 274/2000).

Questa forma alternativa al procedimento e, come si vedrà in seguito, anche l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, presuppone generalmente momenti di incontro e il consenso, se non addirittura la collaborazione, dell'imputato e dell'offeso. Per quanto concerne la vittima, "sia nel corso delle indagini preliminari sia dopo l'esercizio dell'azione penale, pertanto, la persona offesa può impedire la dichiarazione d'improcedibilità

dell'azione penale. Ma nel primo caso la sua contrarietà all'archiviazione può essere desunta da qualsiasi comportamento significativo, nel secondo caso la sua opposizione al proscioglimento deve essere formalmente manifestata" (20). Per quanto concerne l'autore del reato, invece, questi se ha la

Anno	Frequenza	%	Totale Frequenza
2002	2	0,7%	282
2003	2	0,4%	491
2004	1	0,2%	542
2005	1	0,2%	540
2006	0	0,0%	141

Tabella n. 5: Particolare tenuità del fatto.

La norma di cui dell'articolo 35 "Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie" prevede, invece, una particolare causa di estinzione del reato in considerazione di una successiva condotta dell'imputato, volta sia alle restituzioni, sia al risarcimento del danno, sia all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace può dichiarare con sentenza estinto il reato solo se e quando l'imputato dimostra, attraverso delle prove, di avere risarcito il danno (in merito all'applicazione di tale norma a tutti gli illeciti di competenza del giudice di pace penale sono sorti dubbi e perplessità, in particolare per quei reati – quali per esempio gli atti contrari alla pubblica decenza, o la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti – per i quali è difficile individuare una parte offesa e quindi le modalità di applicazione dei risarcimenti o delle riparazioni: il Governo ha comunque esteso la disciplina indiscriminatamente a tutti i reati, sia

prospettiva di un esito processuale più favorevole può opporsi e quindi rinunciare all'improcedibilità. Dalla lettura della tabella n. 5, si può però notare che questa novità è stata scarsamente sfruttata dal punto di vista operativo, infatti nel corso dei cinque anni presi in considerazione è stata applicata solamente in 6 casi.

quelli perseguibili a querela di parte, che quelli perseguibili d'ufficio (21)).

Il comma 1 dichiara che "Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato". Quindi sono diverse le condizioni che si devono verificare affinché si possa dire estinto un reato: l'imputato deve innanzitutto dimostrare di aver riparato il danno, di averlo fatto prima dell'udienza di comparizione (il giudice di pace, come da comma 3, può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato dimostra nell'udienza di comparizione di non aver potuto in precedenza risarcire il danno), e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose. Il

risarcimento del danno può essere sia monetario che simbolico.

Inoltre, vedasi il comma 2, il giudice di pace deve ritenere tali attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione “in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità”(22).

Quando risultano accertati tutti questi presupposti, il giudice, sentite le parti, dichiara con sentenza l’estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo (comma 5), altrimenti dispone la prosecuzione del procedimento (comma 6).

Anno	Frequenza	%	Totale Frequenza
2002	7	2,5%	282
2003	4	0,8%	491
2004	11	2,0%	542
2005	4	0,7%	540
2006	4	2,8%	141

Tabella n. 6: Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

La gamma dei reati che sono stati perpetrati è ampia in tutti e sei gli anni. Si tratta, come già anticipato, di una serie di reati di minore entità, denominati “bagatellari” e la maggioranza di questi riguardano i delitti contro la persona e contro l’onore. Infatti i

Dal punto di vista operativo, anche l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie è stato scarsamente applicato, anche se sicuramente in maniera maggiore rispetto alla particolare tenuità del fatto. Si può così concludere che “La limitata applicazione pratica dei due istituti di cui si discute è da ricercarsi in particolare nella scarsa dimestichezza degli operatori a rapportarsi a meccanismi del tutto peculiari”(23).

Il numero totale di casi nei cinque anni è di 30 (vedasi tabella n. 6).

reati che vengono maggiormente commessi nel corso degli anni presi in esame sono: lesioni personali, lesioni personali colpose, ingiurie, minacce, percosse, danneggiamento, diffamazione (24) (vedasi tabella n. 7).

	2002	2003	2004	2005	2006
Lesioni personali	35 12,4%	110 21,2%	125 22,1%	142 25,7%	32 22,7%
Ingiuria	44 14,9%	84 14,9%	121 21,2%	114 19,1%	27 17,7%
Percosse	9 3,2%	5 1,0%	24 4,2%	37 5,7%	5 3,5%
Lesioni colpose	165 58,2%	241 49,1%	204 37,6%	188 34,8%	62 44,0%
Minacce	17 5,0%	33 6,3%	47 6,5%	58 7,8%	9 6,4%
Danneggiamento	7 2,5%	10 1,8%	13 2,4%	12 2,2%	0 0,0%
Diffamazione	6 2,1%	20 4,1%	24 4,1%	21 3,7%	7 5,0%
Codice della Strada	1 0,4%	4 0,8%	3 0,6%	0 0,0%	0 0,0%
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	1 0,4%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Appropriazione di cose smarrite	1 0,4%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Invasione di terreni o edifici	1 0,4%	2 0,4%	6 0,9%	3 0,6%	1 0,7%
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Furti punibili a querela dell'offeso	1 0,4%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Sottrazione di cose comuni	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Totale	288 100,0%	511 100,0%	569 100,0%	577 100,0%	143 100,0%

Tabella n. 7: *Tipologie di reato.*

I luoghi in cui sono stati commessi tali reati sono numerosi, lo spazio che ricorre maggiormente, come si può notare dalla tabella n. 8, è la strada, seguito dall'abitazione privata. Nelle abitazioni l'illecito può avvenire sia tra parenti che fra conoscenti; non sono presenti casi in cui un qualsiasi reato compiuto nella casa familiare sia stato commesso da sconosciuti. La strada è invece il luogo in cui avvengono principalmente sinistri stradali. Vi sono dissidi anche sul luogo di lavoro, provocati da colleghi o causati da dipendenti/datori di lavoro; percentuale simile hanno i reati provocati in bar o in

luoghi di divertimento (ristoranti, discoteche, sale giochi). Nella voce "altro" sono presenti, per esempio, un supermercato, la stazione centrale di Bologna, la fiera.

Sono inoltre presenti due differenti modalità di attuazione dei reati. Nel primo caso i delitti vengono perpetrati attraverso il cellulare o il telefono, con una percentuale dell'1,4% nel 2002, dello 0,8% nel 2003, del 2% nel 2004, del 4,1% nel 2005 e del 2,1% nel 2006. Nel secondo caso, invece, è da sottolineare il fatto che nel 2004 vengono commessi

	2002	2003	2004	2005	2006
Bar/luoghi di divertimento	12 4,3%	20 3,9%	26 4,8%	14 2,6%	5 3,5%
Abitazione	43 15,2%	80 15,7%	102 18,8%	115 21,3%	22 15,6%
Cellulare/telefono	4 1,4%	4 0,8%	11 2,0%	22 4,1%	3 2,1%
Strada	197 69,9%	315 61,6%	328 60,5%	303 56,1%	88 62,4%
Luogo di lavoro	12 4,3%	34 6,6%	32 5,9%	43 8,0%	4 2,8%
Appezamento di terreno	0 0,0%	2 0,4%	6 1,1%	2 0,4%	2 1,4%
Ospedale/luogo di cura	0 0,0%	6 1,0%	6 1,1%	3 0,6%	0 0,0%
Parco pubblico	0 0,0%	3 0,6%	5 0,9%	6 1,1%	0 0,0%
Lettera/mail	0 0,0%	0 0,0%	4 0,7%	0 0,0%	0 0,0%
Altro	14 5,0%	47 8,4%	42 4,2%	32 5,8%	17 2,2%
Totale	282 100,0%	511 100,0%	542 100,0%	540 100,0%	141 100,0%

Tabella n. 8: *Luogo di attuazione del reato.*

Un'altra caratteristica dell'evento delittuoso presente nei verbali di denuncia è rappresentato dalle motivazioni che hanno portato al compimento dei reati precedentemente esposti.

La motivazione più frequente nei cinque anni è rappresentata dagli incidenti stradali (il 62,8% nel 2002, il 48,9% nel 2003, il 38,6% nel 2004, il 35% nel 2005 e il 41,8% nel 2006, coerentemente con l'altissimo numero del reato di lesioni colpose) che in generale consistono in tamponamenti, collisioni,

urti fra autovetture oppure fra autovetture e motocicli, biciclette, perdoni. Il considerevole numero di sinistri stradali riscontrati nei fascicoli processuali e i recenti episodi di cronaca rendono questa forma di criminalità molto preoccupante. "Gli incidenti stradali - come crimine - scaturiscono dalla interazione tra strada, veicolo e comportamento di colui che è alla guida, e l'ampiezza del fenomeno è tale da non sorprendere, purtroppo, anche perché

l'attrazione che l'automobile esercita va oltre i proprietari di auto" (25).

Ciò che si evince dalla lettura dei fascicoli processuali riferiti sia alle querele che alle contravvenzioni presentate dalle forze dell'ordine (analizzate in seguito) è il legame che intercorre fra la criminalità colposa e l'alcolismo. "La prevenzione di questa forma di criminalità è oggetto da tempo di numerosi studi e di ricerche, che tendono a creare una maggior disciplina stradale e che dovrebbero richiedere selezioni attente nel concedere la patente di circolazione. A questo proposito è da ricordare che sono preoccupanti i rapporti tra alcolismo acuto e lesività accidentale e che, sulla scorta di diverse indagini, si ritiene che l'alcolismo acuto rappresenti una causa di infortuni ed in particolare di incidenti stradali tutt'altro che trascurabile" (26).

Proprio per cercare di far fronte a quella che sta diventando una vera e propria emergenza, il 2 ottobre 2007 è stata approvata la Legge n. 160 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". Questa legge all'art.5 inasprisce le pene previste dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Inoltre l'articolo 6 prevede nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

Presentano alte percentuali anche i dissidi fra conoscenti (12,4% nel 2002, 12,8% nel 2003, 14,6% nel 2004, 16,3% nel 2005 e 12,1% nel 2006), avvenuti per esempio in seguito a rancori fra

fidanzati o ex fidanzati, fra amici o coinquilini; i rapporti di cattivo vicinato (8,5% nel 2002, 10,4% nel 2003, 10,3% nel 2004, 9,6% nel 2005 e 9,9% nel 2006) in conseguenza, per esempio, alla difficoltà nel gestire uno spazio comune e dissidi fra sconosciuti che riguardano per esempio risse all'interno dei luoghi di divertimento. Sono inoltre presenti dissidi familiari (2,8% nel 2002, 5,1% nel 2003, 7% nel 2004, 9,4% nel 2005 e 7,1% nel 2006) che comprendono sia i rapporti coniugali che quelli parentali, le discussioni nascono per motivazioni abbastanza futili che poi degenerano in minacce, ingiurie e lesioni personali. Altre motivazioni sono, per esempio, dissidi fra l'avvocato e il cliente, con le forze dell'ordine, fra proprietari di una casa e gli affittuari, fra sconosciuti, fra colleghi di lavoro, fra principale e dipendente, fra personale sanitario e paziente.

È importante a mio avviso soffermarsi sul mutamento dei dati riguardanti i dissidi familiari e i dissidi fra amici e conoscenti e soprattutto sulle percentuali relative al rapporto di parentela e quelle relative al rapporto di conoscenza intercorrente fra autore e vittima di un reato.

Per quanto riguarda la prima tipologia di relazione, come si deduce dalla tabella n. 9, si passa dal 3,2% del 2002, al 4,9% del 2003, al 7,6% del 2004, al 9,4% del 2005 sino al 7,1% del 2006; i rapporti di parentela riguardano, nello specifico, le relazioni fra i coniugi che è il più frequente, fra figli e genitori, fra suoceri e generi, fra cognati, fra fratelli, fra cugini, fra nonni e nipoti, fra zii e nipoti, fra con suoceri. Si nota che la percentuale è in crescita nel corso degli anni esaminati.

Anno	Sì	No	Totale
2002	9 3,2%	273 96,8	282 100,0%
2003	24 4,9%	467 95,1%	491 100,0%
2004	41 7,6%	501 92,4%	542 100,0%
2005	51 9,4%	489 90,6%	540 100,0%
2006	10 7,1%	131 92,9%	141 100,0%

Tabella n. 9: Rapporto di parentela.

Per quanto concerne invece il secondo tipo di rapporto, dalla tabella n. 10 si legge che vi è conoscenza fra i due attori della scena criminale nel 28,4% dei del 2002, nel 35% dei casi del 2003, nel

39,7% dei casi del 2004, nel 45,6% dei casi del 2005, nel 33,3% dei casi del 2006. Anche in questo caso, la percentuale cresce con il passare degli anni, senza mai superare il 50%.

Anno	Sì	No	Totale
2002	80 28,4%	202 71,6%	282 100,0%
2003	172 35,0%	319 65,0%	491 100,0%
2004	215 39,7%	246 45,6%	542 100,0%
2005	327 60,3%	294 54,4%	540 100,0%
2006	47 33,3%	94 66,7%	141 100,0%

Tabella n. 10: Rapporto di conoscenza.

Dal confronto delle motivazioni dell'accaduto e di queste due tipologie di rapporti fra l'autore e la vittima, si può dedurre che, se da un lato poco più della metà dei reati di competenza del giudice di pace è stata commessa da persone che non hanno nessun tipo di rapporto con la vittima, dall'altro lato quasi la metà dei reati è perpetrata da membri della stessa famiglia oppure da persone legate da un rapporto di amicizia o di conoscenza più o meno stretto. Si può notare che le percentuali riguardanti i rapporti di parentela, nel corso degli anni, sono leggermente aumentate, anche se non superano in nessun anno il 10%; invece le percentuali riguardanti

i rapporti di conoscenza non superano il 50%; in ogni caso queste sono abbastanza serie e preoccupanti, soprattutto se si pensa che a commettere le tipologie di reati esaminati sono proprio quelle persone alle quali si accorda una maggior fiducia e verso le quali si nutre affetto e stima.

Dallo studio dei fascicoli processuali si giunge inoltre alla conclusione che è sbagliato ritenere che gli abusi perpetrati da conoscenti o parenti siano esclusivamente di tipo fisico, con conseguenze immediatamente visibili e quantificabili (come per esempio accade con le percosse fisiche); infatti dall'analisi di queste sentenze è emerso che sono

presenti anche numerosi abusi psicologici come aggressioni verbali, insulti, minacce, diffamazione. Questo tipo di violenza è però difficile da accertare e da dimostrare perché non lascia segni visibili sul corpo, ma non per questo è meno pericoloso e dannoso alla salute psichica della vittima.

Gli autori e le vittime dei reati sono stati analizzati attraverso sette tipologie di dati socio-anagrafici: il sesso, l'età, la nazionalità, lo stato civile, il comune di residenza, la professione e il titolo di studio.

Grazie a questi aspetti si può delineare una sorta di profilo riguardante i due attori di un crimine. È da sottolineare però che è raro che in ogni sentenza analizzata siano presenti tutte le variabili prese in analisi. L'identikit risulterà di conseguenza sicuramente valido ed esauriente, ma non del tutto completo. Soprattutto per quanto concerne il titolo di studio, vi è un altissimo numero di dati mancanti (sempre superiore all'85%); per questa motivazione è una variabile che non è stata inserita nel profilo dell'autore e della vittima, in quanto non è possibile trarne delle conclusioni che possano essere affidabili e generalizzabili ai casi presi in esame.

Da quanto emerge dall'analisi dei dati provenienti dal Tribunale del Giudice di Pace di Bologna, l'autore del reato risulta essere una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 18 e i 40 anni, (quindi un giovane-adulto) di nazionalità italiana, coniugato, residente a Bologna, di professione operaio negli anni 2002, 2003, 2005, impiegato negli anni 2004 e 2006.

Durante la lettura dei verbali di denuncia all'interno degli incartamenti processuali, non è stato semplice valutare sia l'esatta dinamica dei fatti che l'esatta posizione dei due soggetti, querelante e querelato;

infatti in alcuni casi la medesima persona poteva trovarsi sia nella posizione di querelante che nella posizione di querelato. Così ho riscontrato che in differenti fascicoli processuali la persona che in un primo momento aveva denunciato il suo aggressore, si ritrovava a sua volta in un secondo momento ad essere denunciato (in questo caso si ha la riunione dei procedimenti): la vittima ha così svolto un ruolo attivo nella disputa, provocando o irritando il suo aggressore e diventandolo a sua volta.

È per questo che i modelli di vittima e di autore non sono ben delineati, anzi in alcuni casi si sovrappongono. Infatti emerge dalla ricerca che la vittima è una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 25 e i 39 anni, di nazionalità italiana, coniugata, residente a Bologna, di professione operaia nel 2002 e 2005, impiegata nel 2003, 2004 e 2006. L'unica differenza fra i modelli di vittime e di autori di reati si riduce infatti ad una lieve differenza di età: 18-40 anni delle prime contro i 25-39 anni dei secondi.

Da questa analisi socio-demografica propria di questi due soggetti si è notato, inoltre, che vengono a cadere molti di quei preconcetti e pregiudizi che riguardano l'autore e la vittima dei reati: il primo è infatti, nella maggioranza dei casi, una persona del tutto insospettabile, presente trasversalmente in tutte le fasce d'età, professioni e stato sociale (27).

Per quanto riguarda invece la vittima, cioè quella persona che ha subito un danno fisico, psicologico, economico, quella "persona che è stata mortificata nella sua dignità umana, frutto di identità fisica, ma anche psicologica" (28), come si è dedotto dalla lettura dei fascicoli processuali egli non è sempre un individuo totalmente innocente, ma il più delle volte

ha svolto un ruolo attivo nella disputa, provocando o irritando il suo aggressore, anzi, in alcune occasioni, come già sottolineato, diventandolo a sua volta.

Infine, un'ulteriore variabile presa in considerazione è quella riguardante la presenza di testimoni nel momento in cui avviene il reato (tabella n. 11). E' predominante la presenza di almeno un testimone; il suo ruolo è quello di fornire il racconto sulla ricostruzione dei fatti così come li ha vissuti; inoltre diventa fondamentale per chiarire l'esatta dinamica

dei fatti laddove il racconto dell'autore o della vittima di un reato non è preciso ed accurato. È necessario tuttavia che la testimonianza resa sia il più imparziale possibile, filtrata da elementi soggettivi e personali.

Nei casi analizzati la presenza dei testimoni è stata molte volte utile a chiarire l'esatta dinamica dei fatti laddove il racconto dell'autore e della vittima non era preciso ed accurato.

Anno	Sì	No	Totale
2002	239 84,8%	43 15,2%	282 100,0%
2003	443 90,2%	48 9,8%	491 100,0%
2004	473 87,3%	69 12,7%	542 100,0%
2005	493 91,3%	47 8,7%	540 100,0%
2006	132 93,6%	9 6,4%	141 100,0%

Tabella n. 11: Presenza di testimoni.

2.2. Segnalazioni.

Nei cinque anni che sono stati analizzati, sono state presentate dalle Forze dell'Ordine numerosissime comunicazioni di notizie di reato riguardanti individui che hanno commesso sei diverse tipologie di reati, la maggior parte delle quali si riferiscono a contravvenzioni.

Il primo reato perpetrato è la violazione del Codice della Strada. L'articolo 4 del D.lgs 274/2000 denominato "Competenza per materia", al comma 2 15) afferma che sono di competenza del giudice di pace gli "articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recente «Nuovo codice della strada»" (29).

Nel corso degli ultimi anni, in conseguenza all'approvazione della Legge n. 72/2003 e della Legge n. 214/2003, sono stati sottratti alla competenza del giudice di pace alcune tipologie di illeciti. La prima legge riguarda i reati di omissione di soccorso e di violazione delle regole di comportamento in caso di incidente di cui all'articolo 189, comma 6 del Codice della Strada; mentre la seconda legge si riferisce ai reati di guida sotto l'influenza dell'alcol e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, regolati dall'articolo 186, comma 2 e 6 del Codice della Strada.

La seconda tipologia di reati che vengono attuati sono gli atti contrari alla pubblica decenza, regolati

dall'articolo 726 del codice penale. Si tratta di "atti contrastanti con le più elementari regole di garbo e di costumatezza, e tali da destare, nell'uomo normale, nel momento storico attuale, un sentimento di disagio, disgusto, disapprovazione" (30). La condotta deviante deve avvenire in un luogo pubblico, o aperto, o esposto al pubblico, è un reato perseguibile d'ufficio. Nello specifico dei fascicoli analizzati, si tratta di ragazzi che orinano in strada.

Successivamente troviamo il danneggiamento ad auto e a mezzi di trasporto in seguito ad incidenti stradali e lesioni colpose conseguenti a sinistri stradali.

Il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui, cioè "l'alterazione della cosa tale da deformarla, renderla brutta o disarmonica, o rispettivamente insudiciarla e insozzarla, con pregiudizio dell'estetica e della pulizia della stessa" (31) è previsto dall'articolo 639 c.p., nella specificità dei

casi che successivamente si andranno ad analizzare interessa principalmente il comma 2 "Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici (...) si procede d'ufficio".

Infine è stato commesso il reato della somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, previsto dall'articolo 691 c.p.; la norma "tutela l'interesse pubblico ad evitare gli effetti deleteri dell'alcolismo, sia rispetto alla prevenzione dei delitti commessi in stato di ubriachezza, sia in particolare con riferimento alla salute dell'ubriaco" (32).

La tabella n. 12 mostra le diverse categorie di forze dell'ordine che hanno segnalato il fatto alle autorità competenti. La Polizia Stradale, fatta eccezione per l'anno 2005, ha perseguito il maggior numero di contravvenzioni.

	2002	2003	2004	2005	2006
Carabinieri	56 26,2%	154 30,6%	229 37,2%	15 41,7%	4 23,5%
Questura	8 3,7%	3 0,6%	1 0,2%	4 11	0 0,0%
Polizia Municipale	49 22,9%	116 23,1%	161 26,1%	7 19,4%	4 23,5%
Polizia Stradale	95 44,4%	228 45,3%	222 36,0%	8 22,2%	5 29,4%
Polizia di Stato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 2,8%	0 0,0%
Polizia Ferroviaria	6 2,8%	2 0,4%	3 0,5%	1 2,8%	4 23,5%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 12: Autorità che ha segnalato il fatto.

Come si può evincere dalla tabella n.13, per quanto concerne i reati commessi, le percentuali maggiori riguardano la violazione del Codice della Strada, percentuali che nel 2002, 2003 e 2004 superano il 90%, raggiungendo il 98%. La seconda tipologia di

reato perpetrato è rappresentato dagli atti contrari alla pubblica decenza; gli altri illeciti hanno percentuali molto basse e sostanzialmente rimangono invariate nel corso degli anni.

	2002	2003	2004	2005	2006
Codice della Strada	202 94,4%	495 98,4%	609 98,9%	29 80,6%	12 70,6%
Atti contrari alla pubblica decenza.Turpiloquio	5 2,3%	5 1,0%	7 1,1%	7 19,4%	4 23,5%
Danneggiamento	3 1,4%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Lesioni colpose	4 1,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza	0 0,0%	2 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 5,9%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 13: Tipologia di reati.

Le tipologie delle sentenze pronunciate dal giudice di pace sono varie (vedasi tabella n. 14): nei primi tre anni presi in esame (2002, 2003, 2004) ha una percentuale superiore alla metà dei casi l'improcedibilità per estinzione del reato conseguente ad oblazione; gli ultimi due anni (2005, 2006) la maggior percentuale si riscontra nell'incompetenza per materia, sicuramente come

conseguenza delle già citate Legge n. 72/2003 e Legge n. 214/2003. Le altre motivazioni hanno percentuali molto basse, fatta eccezione per una modalità di condanna: la multa o ammenda associata alla sospensione della patente. Facendo un confronto fra le percentuali delle condanne e delle assoluzioni, si nota che le prime sono decisamente preponderanti rispetto le seconde.

	2002	2003	2004	2005	2006
Non doversi procedere per estinzione del reato: oblazione	117 54,7%	301 59,8%	405 65,7%	10 27,8%	0 0,0%
Non doversi procedere per estinzione del reato: prescrizione	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 2,8%	1 5,9%
Non doversi procedere per estinzione del reato: morte del reo	1 0,5%	2 0,4%	6 1,0%	1 2,8%	0 0,0%
Non doversi procedere per estinzione del reato: remissione	1 0,5%	5 1,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: rinuncia alla presentazione della querela	2 0,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Incompetenza per materia	0 0,0%	2 0,4%	8 1,3%	11 30,6%	10 58,8%
Incompetenza per territorio	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 2,8%	0 0,0%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	5 2,3%	3 0,6%	13 2,1%	2 5,6%	0 0,0%
Assoluzione	11 5,1%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non sussiste	2 0,9%	15 3,0%	13 2,1%	2 5,6%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non costituisce reato	1 0,5%	0 0,0%	3 0,5%	1 2,8%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non è previsto dalla legge come reato	1 0,5%	2 0,4%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: l'imputato non ha commesso il fatto	0 0,0%	2 0,4%	5 0,8%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il reato è stato commesso da persona non imputabile	0 0,0%	0 0,0%	2 0,3%	0 0,0%	0 0,0%
Condanna: multa o ammenda	18 8,4%	25 5,0%	22 3,6%	5 13,9%	0 0,0%
Condanna: multa o ammenda e sospensione della patente	46 21,5%	141 28,0%	133 21,6%	1 2,8%	0 0,0%
Condanna: permanenza domiciliare	9 4,2%	5 1,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Restituzione degli atti al Pubblico Ministero	0 0,0%	0 0,0%	3 0,5%	1 2,8%	6 53,3%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 14: *Decisione del giudice di pace.*

Il luogo per eccellenza in cui vengono compiuti gli illeciti è comune a tutti gli anni ed è la strada (tabella n.15). Gli altri luoghi presenti sono le sedi degli uffici delle forze dell'ordine: le Stazioni delle Caserme dei Carabinieri, il Reparto Infortunistica della Polizia Municipale, gli uffici della Polizia

Stradale, della Municipale e i posti fissi di Polizia presso gli ospedali; in questi casi si tratta del Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi. Infine sono stati commessi reati all'interno di bar e della Stazione Centrale di Bologna.

	2002	2003	2004	2005	2006
Uffici della Polizia Stradale	2 0,9%	31 6,2%	25 4,1%	0 0,0%	0 0,0%
Uffici del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale	6 2,8%	23 4,6%	21 3,4%	2 5,6%	1 5,9%
Uffici della Polizia Municipale	0 0,0%	9 1,8%	17 2,8%	0 0,0%	0 0,0%
Uffici delle Stazioni delle Caserme dei Carabinieri	8 3,7%	36 7,2%	61 9,9%	4 11,1%	1 5,9%
Uffici negli Ospedali	2 0,9%	3 0,6%	8 1,3%	0 0,0%	0 0,0%
Strada	195 91,1%	399 79,3%	481 78,1%	30 83,3%	11 64,7%
Stazione di Bologna	1 0,5%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%	4 23,5%
Bar	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 15: *Luogo in cui è avvenuto il reato.*

Anche per quanto riguarda questa tipologia di reati, è possibile trarre un profilo dell'autore del reato, che è comune a tutti gli anni studiati: egli è una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 29 e i 39 anni, di nazionalità italiana, celibe, abitante in un comune in provincia di Bologna, di professione operaio.

2.3. Violazioni dell'articolo 731 c.p.

Negli anni che sono stati presi in esame (dal 2002 al 2006), sono state presentate 22 segnalazioni che riguardano la violazione dell'articolo 731 del Codice Penale "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori" (33).

Questa norma tutela il diritto di un minore a ricevere una istruzione elementare, nel caso in cui il bambino abbia trascurato la scuola in modo

continuativo e ripetuto; questo diritto è garantito dalla Costituzione nell'articolo 30. E' un reato che viene perpetrato da coloro che hanno l'autorità o che sono incaricati di vigilare su un minore; nel caso dei fascicoli che sono stati analizzati si tratta sempre di genitori. Il reato è sempre procedibile d'ufficio (34). "Il reato si consuma nel momento in cui il minore raggiunge l'età stabilita per l'inizio dell'istruzione, senza che il soggetto obbligato abbia provveduto ad iniziare o far iniziare l'istruzione, ovvero nel momento in cui il soggetto obbligato interrompe l'attività di istruzione del minore"(35).

Nel corso degli anni presi in esame sono avvenute 22 segnalazioni e gli organi che le hanno presentato sono tre: 20 dirigenti scolastici delle scuole elementari e superiori, un consiglio di classe e in un caso i Carabinieri.

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Dirigente scolastico	20	90,9%	90,9%
Consiglio di classe	1	4,5%	4,5%
Carabinieri	1	4,5%	4,5%
Totale	22	100,0%	100,0%

Tabella n. 16: *Autorità che ha segnalato il fatto.*

I giudici di pace hanno pronunciato 5 differenti sentenze: la più frequente è non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad oblazione (15 casi), successivamente si trova l'assoluzione poiché

il fatto non sussiste (3 casi), multa (2 casi), non doversi procedere per estinzione del reato in seguito alla prescrizione (1 caso), infine assoluzione poiché l'imputato non ha commesso il fatto (1 caso).

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Non doversi procedere per estinzione del reato: oblazione	15	68,2%	68,2%
Non doversi procedere per estinzione del reato: prescrizione	1	4,5%	4,5%
Assoluzione: il fatto non sussiste	3	13,6%	13,6%
Assoluzione: l'imputato non ha commesso il fatto	1	4,5%	4,5%
Condanna: multa	2	9,1%	9,1%
Totale	22	100,0%	100,0%

Tabella n. 17: *Decisione del giudice di pace.*

Gli autori dei reati, come già sottolineato, cioè coloro che non hanno provveduto all'istruzione dei minori, sono in tutti i fascicoli i genitori, in 14 casi sono stati accusati tutti e due i genitori; in particolare si tratta di 19 papà e 17 mamme. La nazionalità è in prevalenza italiana (24 casi), seguita da quella europea (8 casi), dall'asiatica (3 casi) e dalla nordafricana (1 caso). Per quanto concerne le età, 20 autori hanno tra i 39 e i 49 anni, 12 autori hanno fra i 28 e i 38 anni, 4 autori hanno fra i 50 e i 55 anni; il comune di residenza è in 32 casi Bologna, in 4 casi la provincia di Bologna; lo stato civile è coniugato in 30 casi (nei restanti il dato è mancante), la professione svolta dai genitori dei

minori è specificata solamente in pochi fascicoli: 2 persone sono autiste, 2 operaie, 2 casalinghe, infine 1 è ministro della Chiesa Evangelica; i titoli di studio non sono presenti in nessun caso.

I bambini, cioè le vittime, sono in totale 26, i maschi sono 21, le femmine 5 e le età sono comprese fra i 6 e i 14 anni. La nazionalità è italiana in 9 casi, europea in 4 casi, asiatica in 1 caso; il comune di residenza è Bologna in 34 casi, la provincia in 1 caso.

3. Due realtà a confronto: Bologna e Forlì.

Come già anticipato, è possibile fare un confronto fra i dati reperiti nel Tribunale del Giudice di Pace di Bologna e quelli ottenuti da un'analoga ricerca nel Tribunale di Forlì.

I dati che si andranno a comparare sono riferiti a tutti i provvedimenti definiti con decreto di archiviazione (quindi sia reati procedibili a querela che quelli procedibili d'ufficio) e riguardano gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

L'analisi verrà svolta secondo un doppio binario: da un lato si procederà con un'analisi monovariata del profilo dell'autore e della vittima dei reati, delle relazioni che intercorrono tra di essi, delle tipologie dei reati perpetrati, delle motivazioni che hanno portato al compimento dell'atto criminoso, del luogo in cui questo è avvenuto, dei motivi dell'archiviazione e del ricorso immediato al giudice di pace.

Dall'altro lato verrà effettuata un'analisi bivariata, relazionando fra loro alcune variabili significative; in particolare si analizzerà l'incidenza e l'influenza del sesso e della nazionalità dell'autore sul reato commesso, il sesso e la nazionalità della vittima sul reato subito, le relazioni (rapporti di parentela, affettivo-sentimentali, di conoscenza e nessun rapporto) che intercorrono fra autore e vittima sulle tipologie di reato, infine i reati sulle motivazioni dell'archiviazione.

Come già anticipato, per poter realizzare un confronto che possa definirsi valido e significativo, sono stati ricodificati alcuni dati riferiti ai fascicoli del Tribunale di Bologna secondo variabili differenti, in maniera tale da ottenere *items* il più

possibile sovrapponibili a quelli estrapolati dai fascicoli processuali del Tribunale di Forlì.

Un primo confronto può svilupparsi sulla base della vicenda processuale che caratterizza la nuova normativa.

Innanzitutto si possono considerare i reati che sono stati perpetrati: la tabella n.18 ci mostra i risultati. I reati che vengono commessi più frequentemente a Bologna sono, in ordine decrescente, gli articoli 186, 187 e 189 del Codice della Strada, le lesioni personali colpose, le lesioni personali, l'ingiuria, le minacce. E' evidente il collegamento, e con la successiva analisi di altre variabili lo sarà sempre di più, fra queste tipologie di reati e il problema al giorno d'oggi sempre più allarmante degli incidenti stradali.

La situazione di Forlì appare un po' diversa: le lesioni personali colpose hanno una percentuale molto alta (20,3%), mentre le violazioni al Codice della Strada hanno una percentuale praticamente ininfluenza rispetto al totale, solo lo 0,7%, a fronte di un 33,4% a Bologna. Questa differenza (che verrà evidenziata anche successivamente dalle motivazioni e dal luogo dell'accaduto), è data dal fatto che sono stati segnalati dalle forze dell'ordine al Tribunale di Bologna oltre 1000 comunicazioni di notizia di reato.

I reati maggiormente compiuti a Forlì riguardano l'ingiuria, con una percentuale doppia rispetto a quella di Bologna, le lesioni personali, con percentuale praticamente identica nelle due realtà, e la minaccia, in questo caso con una percentuale preponderante rispetto Bologna.

Inoltre, alcuni reati vengono perpetrati solamente in una delle due province (hanno però percentuali

bassissime): a Bologna l'omissione di soccorso e la sottrazione di cose comuni, a Forlì l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, l'usurpazione, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, l'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo

abusivo, l'omessa custodia e malgoverno di animali, la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente e la somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza.

	Bologna	Forlì
Codice della Strada	873 33,4%	13 0,7%
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	0 0,0%	1 0,1%
Percosse	66 2,1%	92 4,9%
Lesione personale	353 13,3%	289 13,8%
Lesioni personali colpose	761 29,1%	381 20,3%
Omissione di soccorso	2 0,07%	0 0,0%
Ingiuria	272 10,2%	394 21,0%
Diffamazione	46 1,6%	146 7,8%
Minaccia	130 4,6%	395 19,1%
Furti punibili a querela dell'offeso	1 0,03%	3 0,2%
Usurpazione	0 0,0%	1 0,1%
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	0 0,0%	1 0,1%
Invasione di terreni o edifici	13 0,4%	20 1,1%
Danneggiamento	38 1,3%	148 7,9%
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo	0 0,0%	4 0,2%
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	2 0,07%	19 1,0%
Deturpamento o imbrattamento di cose altrui	1 0,035%	1 0,1%
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito	2 0,07%	7 0,4%
Omessa custodia e malgoverno di animali	0 0,0%	3 0,2%
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente	0 0,0%	2 0,1%
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza	0 0,0%	1 0,1%
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio	9 0,3%	7 0,4%
Inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare di minori	17 0,7%	12 0,6%
Sottrazione di cose comuni	1 0,035%	0 0,0%
Totale	2587 100,0%	1876 100,0%

Tabella n. 18: *Tipologia dei reati.*

Per quanto concerne invece la situazione riguardante le motivazioni dell'archiviazione, si può evincere dalla tabella n.19 che sia nel Tribunale di Bologna che in quello di Forlì oltre la metà dei fascicoli processuali è stata archiviata per remissione della querela, con percentuali molto simili (57,9% a Bologna e 56% a Forlì).

Nella realtà bolognese, la seconda motivazione riguarda l'estinzione del reato in seguito ad oblazione; questa modalità, come si vedrà successivamente nelle tavole di contingenza, è la privilegiata per l'archiviazione dei fascicoli riguardanti reati procedibili d'ufficio, quindi il dato è coerente con l'alto numero di violazione di articoli del Codice della Strada. Vi sono alcuni casi di archiviazioni per mancanza delle condizioni di procedibilità. Le altre percentuali sono decisamente basse, ivi compreso il nuovo istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel confronto con le motivazioni dell'archiviazione del Tribunale di Forlì si possono notare alcune differenze eclatanti: la prima riguarda la bassissima percentuale di archiviazione per oblazione, 0,4% a

fronte del 33,9% di Bologna; la seconda invece considera la mancanza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, a Forlì sono stati archiviati il 20,3% dei casi, a Bologna solamente lo 0,033%. Inoltre, solo a Forlì sono state sporte delle querele contro ignoti.

Queste differenze dipendono sicuramente da una maggior presenza a Bologna di fascicoli che riguardano reati procedibili d'ufficio, per i quali la modalità privilegiata di archiviazione riguarda l'estinzione del reato per oblazione. La realtà forlivese è invece caratterizzata quasi esclusivamente dalla perpetrazione di reati procedibili a querela di parte, contraddistinti da altre tipologie di archiviazione, quali, come già si è potuto riscontrare, la mancanza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e l'infondatezza della notizia di reato.

	Bologna	Forlì
Estinzione per remissione querela	1449 57,9%	788 56,0%
Estinzione per oblazione	849 33,9%	6 0,4%
Estinzione per morte del reo	35 1,4%	14 1,0%
Fatto non previsto dalla legge come reato	19 0,8%	20 1,4%
Infondatezza notizia di reato	3 0,1%	141 10,0%
Mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio	1 0,033%	295 21,0%
Irrilevanza penale del fatto	1 0,033%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità	117 4,7%	115 8,2%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	26 1,0%	13 0,9%
Estinzione per prescrizione	3 0,1%	0 0,0%
Ne bis in idem	1 0,033%	11 0,8%
Ignoti	0 0,0%	3 0,2%
Totale	2504 100,0%	1406 100,0%

Tabella n. 19: Motivazione dell'archiviazione.

È interessante indagare sul ricorso immediato al giudice di pace da parte della vittima, innovazione introdotta dal D.lgs. 274/2000.

Dalla lettura della tabella n. 20 si può evidenziare la differenza presente nei due Tribunali: a Bologna la percentuale è del 5,6%, mentre a Forlì dello 0,2%.

	Bologna	Forlì
Sì	140 5,6%	3 0,2%
No	2361 94,4%	1931 99,8%
Totale	2501 100,0%	1934 100,0%

Tabella n. 20: Ricorso immediato al giudice di pace.

È possibile successivamente indagare sulle motivazioni che hanno portato l'autore al compimento dell'illecito penale (vedasi tabella n. 21): per quanto riguarda Bologna, la principale è la violazione del codice della Strada (33,9%), a fronte

La differenza è rilevante, in ogni caso si può concludere che il ricorso immediato viene sfruttato solamente in pochissime e rare occasioni, probabilmente a causa sia delle già citate difficoltà applicative, che della limitata conoscenza dell'esistenza del nuovo istituto.

di una percentuale molto bassa a Forlì (0,5%, questo dato è coerente con quelli ricavati dalla tabella riguardante le tipologie dei reati). Pur con qualche variazione di percentuale, le altre motivazioni principali sono speculari nei fascicoli: sinistri

stradali, dissidi amicali o fra conoscenti, dissidi fra sconosciuti, dissidi fra coniugi (36) e dissidi familiari. Ulteriori differenze si possono riscontrare nelle due ricerche: solamente a Forlì sono presenti

dissidi fra detenuti, mentre solamente a Bologna sono presenti casi di abusiva occupazione e di dissidi fra acquirenti ed esercenti.

	Bologna	Forlì
Sinistri stradali	769 30,5%	373 26,3%
Rapporti di cattivo vicinato	149 5,9%	131 9,3%
Dissidi fra coniugi (per Forlì: coniugi, conviventi o partners)	71 2,8%	174 12,4%
Dissidi e problematiche familiari	72 2,9%	87 6,1%
Dissidi amicali o fra conoscenti	228 9,0%	289 20,4%
Dissidi con forze dell'ordine	23 0,9%	15 1,1%
Dissidi fra detenuti	0 0,0%	3 0,2%
Dissidi fra sconosciuti	167 6,7%	144 10,2%
Dissidi fra colleghi di lavoro	66 2,6%	70 4,9%
Dissidi con dipendenti o con datori di lavoro	25 1,0%	51 3,6%
Malgoverno di animali	34 1,3%	32 2,3%
Abusiva occupazione	7 0,3%	0 0,0%
Dissidi fra acquirenti ed esercenti	14 0,6%	0 0,0%
Violazione del Codice della Strada	854 33,9%	7 0,5%
Altro	41 1,6%	40 2,8%
Totale	2520 100,0%	1416 100,0%

Tabella n. 21: Motivazione dell'accaduto.

Ed ecco i luoghi in cui i sopra citati reati sono stati perpetrati: sia in riferimento a Bologna che a Forlì, pur con rilevanti differenze quantitative, sono presenti in percentuali maggiori la strada, l'abitazione, il luogo di lavoro, e i bar/luogo di divertimento (tabella n.22). Sia nella realtà bolognese che in quella forlivese si trovano luoghi

che sono presenti solamente in una delle due città: a Bologna, a differenza di Forlì, troviamo, come secondo luogo dell'accaduto, le sedi degli uffici delle Forze dell'Ordine (ad esempio gli uffici delle Stazioni delle Caserme dei Carabinieri, gli uffici del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale, gli uffici della Polizia Stradale), spazi in cui vengono

segnalati coloro che infrangono un articolo del Codice della Strada (come visto in precedenza, il reato maggiormente perpetrato a Bologna); inoltre è presente anche la stazione centrale della città.

Solamente a Forlì sono invece presenti il Tribunale e il luogo di detenzione.

		Bologna	Forlì
Valide	Bar/luogo di divertimento	55	118
		2,2%	8,1%
		2,2%	9,1%
	Abitazione	276	414
		11,0%	28,5%
		11,2%	31,9%
	Luogo di lavoro	100	149
		4,0%	10,3%
		4,1%	11,5%
	Luogo di detenzione	0	2
		0,0%	0,1%
		0,0%	0,1%
	Strada	1756	514
		70,2%	35,4%
		71,6%	39,6%
	Stazione	8	0
		0,3%	0,0%
		0,3%	0,0%
	Sedi uffici forze dell'ordine	149	0
		6,0%	0,0%
		6,1%	0,0%
	Appezamento di terreno (campagna, zona rurale o boschiva)	8	31
		0,3%	2,1%
		0,3%	2,4%
	Scuola/luogo di istruzione	19	16
		0,8%	1,1%
		0,8%	1,2%
	Ospedale/luogo di cura	16	17
		0,6%	1,2%
		0,7%	1,3%
	Tribunale	0	8
		0,0%	0,6%
		0,0%	0,6%
	Altro	67	30
		2,7%	2,1%
		2,7%	2,3%
	Totale	2454	1299
		98,1%	89,4%
		100,0%	100,0%
Mancanti (37)		47	154
		1,9%	10,6%
Totale		2501	1453
		100,0%	100,0%

Tabella n. 22: *Luogo dell'accaduto.*

Dalla lettura dei fascicoli processuali è emerso che vi sono differenti modalità di perpetrazione del reato: in aggiunta ai luoghi fisici, gli illeciti vengono commessi anche attraverso il mezzo telefonico, *short text message*, telematico,

informatico (mail) e cartaceo (lettere o esposti in tribunale). Come si può notare dalla tabella n. 23, a Forlì vengono commessi l'8,1% dei reati a fronte di un 1,9% a Bologna.

		Bologna	Forlì
Validi	Telefonico/sms	40	78
		1,6%	5,4%
		85,1%	66,7%
	Telematico/informatico	2	7
		0,1%	0,5%
		4,3%	6,0%
	Cartaceo	5	32
		0,2%	2,2%
		10,6%	27,4%
	Totale	47	117
		1,9%	8,1%
		100,0%	100,0%
Mancanti		2454	1336
		98,1%	91,9%
Totale		2501	1453
		100,0%	100,0%

Tabella n. 23: Mezzo di attuazione del reato.

È possibile confrontare le caratteristiche dell'autore e della vittima del reato che emergono dai fascicoli processuali.

Per quanto concerne l'autore dei reati (38) di Bologna, egli è un individuo di sesso maschile (83,8%), di età compresa fra i 25 e i 34 anni (39) (31,9%), di nazionalità italiana (89%), celibe (52,6%), residente nel comune di Bologna (42,2%), che svolge il lavoro di conduttore di impianti e di veicoli o operaio semi-qualificato (40) (28%), in possesso del titolo di studio licenza scuola media inferiore (42%, vi è da precisare che in quest'ultimo caso vi è un numero molto rilevante di casi mancanti).

Invece a Forlì, l'autore del reato è una persona di sesso maschile (71,9%), di età compresa fra i 35 e i

44 anni (26,3%), di nazionalità italiana (84,6%), coniugato o convivente (57,6%), residente in provincia di Forlì-Cesena (38,7%), che svolge il lavoro di artigiano, operaio specializzato e agricoltore (15%), in possesso del titolo di studio licenza scuola media inferiore (44,1%, vi è da precisare che anche in questo caso vi è un numero molto rilevante di casi mancanti).

Sono quindi presenti alcune differenze: l'età dell'autore del reato di Bologna è inferiore rispetto a Forlì, lo stato civile, la residenza (centro città e provincia) e la professione.

È sicuramente interessante indagare nel dettaglio alcune caratteristiche socio-demografiche dell'autore: per quanto riguarda la nazionalità (tabella n. 24), come era presumibile, si nota che

quella preponderante nelle due ricerche è quella italiana, anche se è degno di attenzione analizzare la percentuale totale delle altre nazionalità: a Forlì

vengono querelati un maggior numero di cittadini stranieri, il 15,4% a fronte di un 11% a Bologna.

	Bologna	Forlì
Italiana	2382 89,0%	1333 84,6%
Europea	101 3,8%	97 6,2%
Nordafricana	103 3,8%	81 5,1%
Centro-sudafricana	32 1,2%	43 2,7%
Mediorientale	5 0,2%	1 0,1%
Asiatica	34 1,2%	17 1,1%
Nordamericana	2 0,1%	0 0,0%
Centro-sudamericana	17 0,7%	3 0,1%
Totale	2676 100,0%	1575 100,0%

Tabella n. 24: Nazionalità dell'autore del reato.

Altra variabile significativa è la professione (tabella n. 25). La divisione delle occupazioni all'interno delle due realtà considerate appare differenziata: a Forlì è presente una maggiore distribuzione dei reati, mentre a Bologna spicca la professione di conduttore di impianti e di veicoli o operaio semi-qualificato, con una percentuale del 28%. Le altre professioni a Bologna con una percentuale rilevante sono gli impiegati (personale di segreteria, archivisti, bibliotecari, centralinisti) e le professioni tecniche (ad esempio paramedici, fotografi, agenti assicurativi, di commercio, di viaggio, maestri, assistenti sociali).

A Forlì invece sono presenti più professioni degli autori dei reati con una percentuale simile: gli artigiani, operai specializzati, agricoltori (15%), i pensionati (13,7%), i conduttori di impianti e di

veicoli o operai semi-qualificati (12,3%) e le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (esercenti e gestori vendite e negli alberghi, commessi, baristi, parrucchieri, guardie private, 9,9%) e impiegati (9,5%).

Sono inoltre riscontrabili alcune ampie differenze di percentuale fra le due città: nei fascicoli bolognesi si riscontrano un bassissimo numero di legislatori, dirigenti e imprenditori (0,8%), artigiani, operai specializzati, agricoltori (5,8%) e professioni non qualificate (1,9%) a confronto con un'alta percentuale delle stesse professioni nei fascicoli provenienti da Forlì: 6,5% nel primo caso, 15% nel secondo caso e 6,3% nel terzo caso. Infine a Bologna si riscontra un alto numero di professioni tecniche, 11,3%, mentre a Forlì la percentuale è 3,9%; un'ulteriore differenza è data dalla presenza

in qualità di querelati a Bologna un religioso (una suora nello specifico) e a Forlì 4 detenuti.

	Bologna	Forlì
Legislatori, dirigenti e imprenditori	7 0,8%	79 6,5%
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	73 8,7%	70 5,8%
Professioni tecniche	95 11,3%	48 3,9%
Impiegati	96 11,4%	115 9,5%
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	83 9,9%	120 9,9%
Artigiani, operai specializzati, agricoltori	49 5,8%	182 15,0%
Conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	236 28%	150 12,3%
Professioni non qualificate	16 1,9%	77 6,3%
Forze dell'ordine e forze armate	7 0,8%	24 2,0%
Casalinga	33 3,9%	59 4,8%
Studente	56 6,6%	80 6,6%
Disoccupato	18 2,1%	41 3,4%
Pensionato	73 8,7%	167 13,7%
Religiosi	1 0,1%	0 0,0%
Detenuti	0 0,0%	4 0,3%
Totale	843 100,0%	1216 100,0%

Tabella n. 25: Professione dell'autore del reato.

Attraverso le stesse caratteristiche è possibile costruire e comparare anche un profilo della vittima dei reati di competenza del giudice di pace penale.

A Bologna, la vittima è di sesso maschile (59,6%), con età compresa fra i 25 e i 34 anni (31,8%), italiana (89,1%), coniugata (50,8%), residente nel comune di Bologna (46,3%), che svolge il lavoro di conduttore di impianti e di veicoli o operaio semi-qualificato (18,5%), laureata (74,7%, il numero dei casi mancanti è sempre molto alto).

A Forlì il sesso della vittima è maschile (56,8%), l'età è compresa fra i 35 e i 44 anni (28,4%), la nazionalità è italiana (87,9%), lo stato civile è coniugato/convivente (50,5%), il comune di residenza si trova in provincia di Forlì-Cesena (38,5%), la professione è operaio semi-qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (12,9%), il titolo di studio è la licenza della scuola media superiore (35,9%, il numero di casi mancanti è alto).

Per quanto concerne la vittima, le differenze fra Bologna e Forlì si riferiscono all'età, al comune di residenza (centro città e provincia), alla professione e al titolo di studio.

In maniera molto approfondita si è studiato inoltre il rapporto che intercorre fra la vittima e l'autore del reato (41). Sono state individuate tre tipologie di rapporti: di parentela, affettivo-sentimentale, di conoscenza, infine nessun tipo di rapporto (42).

La tabella n. 26 ci mostra le differenze che sussistono tra Bologna e Forlì: a Bologna la maggior parte dei delitti viene commessa da autori che non hanno nessun rapporto con le vittime: in effetti i reati maggiormente perpetrati sono, come

già osservato, le lesioni personali colpose e il Codice della Strada; la percentuale è del 59,8%. Se invece si cumulano le percentuali delle altre tipologie di conoscenza (parentela, affettivo-sentimentale, di conoscenza) si arriva al 40,2%.

Al contrario, a Forlì si può notare una situazione diametralmente opposta: il 58,5% dei reati è commesso da una persona legata da un rapporto di conoscenza, affettivo-sentimentale e di parentela con la vittima a fronte di un 41,5% di nessun rapporto.

	Bologna	Forlì
Di parentela	72 4,4%	87 6,2%
Affettivo-sentimentale	77 4,7%	174 12,5%
Di conoscenza	513 31,1%	554 39,7%
Nessun rapporto	987 59,8%	579 41,5%
Totale	1649 100,0%	1394 100,0%

Tabella n. 26: *Tipo di rapporto.*

È possibile analizzare nel dettaglio tutte le varie tipologie di rapporti.

Nella tabella n.27 vengono riportate le percentuali riferite ai diversi gradi di parentela (intesi come

legami di sangue); Bologna e Forlì non presentano differenze qualitative: sono presenti con una frequenza più elevata i dissidi fra genitori e figli, fra fratelli e fra cognati.

	Bologna	Forlì
Genitori-figli	27 37,5%	37 42,5%
Fratelli	19 26,3%	17 19,5%
Cugini	3 4,2%	2 2,3%
Zii-nipoti	6 8,4%	6 6,9%
Suocero/a- nuora/genero	6 8,4%	12 13,8%
Cognati	10 13,8%	12 13,8%
Nonni-nipoti	1 1,4%	0 0,0%
Altro	0 0,0%	1 1,1%
Totale	72 100,0%	87 100,0%

Tabella n. 27: Rapporto di parentela.

Per quanto concerne i rapporti affettivo-sentimentali, vi è da premettere che sono presenti differenze di *items* nelle ricerche svolte nelle due città. Lo studio effettuato sul territorio bolognese considera i rapporti fra coniugi e fra separati/divorziati, mentre a Forlì sono presenti anche le categorie conviventi, partner, ex conviventi ed ex partner. Pur con queste differenze, il rapporto coniugale è comunque quello che presenta una percentuale maggiore sia a Bologna (77,9%) che a Forlì (39,7%); seguono in entrambe le realtà i separati/divorziati (22,1% a Bologna e 17,8% a Forlì).

Infine, sono vari e differenti i rapporti di conoscenza che sussistono fra autore e vittima del reato (tabella n.28). Entrambe le ricerche concordano nel segnalare che all'interno dei rapporti di conoscenza, delinquono maggiormente coloro che sono legati alla vittima da un rapporto di conoscenza e di amicizia più o meno approfondito, e da un rapporto di vicinato. Sono presenti anche valori intermedi di percentuali che si riferiscono ai rapporti che si creano sul luogo di lavoro, cioè fra colleghi e fra il dipendente e il datore di lavoro. A Bologna è inoltre presente la tipologia di rapporto acquirente-esercente.

	Bologna	Forlì
Partners/amicale/conoscenti (per Forlì: amicale)	243 47,3%	98 17,7%
Collegli di lavoro	66 12,9%	70 12,7%
Dipendente-datore di lavoro	25 4,9%	51 9,2%
Vicini di casa	149 29,1%	133 24,1%
Acquirente-esercente	14 2,7%	0 0,0%
Conoscenti (per Forlì)		201 36,3%
Altro	16 3,1%	0 0,0%
Totale	513 100,0%	553 100,0%

Tabella n. 28: Rapporto di conoscenza.

Terminata l'analisi monovariata, si può ora trattare dell'analisi bivariata, effettuata per indagare la modalità di influenza di alcune variabili su altre; in questo modo sono state elaborate delle tabelle che presentano alcuni incroci significativi (43).

Per esempio, si sono potuti incrociare le fattispecie dei reati e il sesso dell'autore (tabella n. 29). Si può

concludere che a Bologna i maschi commettono maggiormente effrazioni del Codice della Strada, lesioni personali colpose e lesioni personali; a Forlì invece minaccia, ingiuria e lesioni personali colpose. Le persone di sesso femminile a Bologna e a Forlì perpetrano gli stessi reati: lesioni personali colpose, ingiuria e lesione personale.

		Sesso dell'autore del reato	
		M	F
Codice della Strada	BO	35,1%	9,5%
	FC	0,7%	0,4%
Percosse	BO	2,4%	3,7%
	FC	5,2%	4,7%
Lesione personale	BO	15,3%	15,5%
	FC	15,5%	11,7%
Lesioni personali colpose	BO	25,0%	33,9%
	FC	18,5%	21,4%
Ingiuria	BO	11,0%	20,7%
	FC	20,6%	28,8%
Diffamazione	BO	2,0%	2,5%
	FC	6,1%	14,6%
Minaccia	BO	5,0%	8,9%
	FC	20,7%	4,5%
Danneggiamento	BO	1,4%	2,1%
	FC	8,1%	8,4%

Tabella n. 29: Tavola di contingenza sesso dell'autore del reato - tipologia di reato.

Per quanto riguarda invece la nazionalità degli autori in rapporto al reato perpetrato, vi è da

sottolineare che nelle due città studiate gli italiani commettono con una maggiore frequenza lesioni

personali colpose, ingiuria, lesione personali (con riferimento a Bologna la percentuale maggiore è riferita alla violazione del Codice della Strada). Gli stranieri come già riscontrato delinquono meno rispetto agli italiani; gli illeciti perpetrati sono lesioni personali, percosse, ingiuria, minaccia, danneggiamento.

Nella tabella sottostante, sono presenti nel dettaglio le differenti nazionalità e le tipologie di reati: solo per citare alcune nazionalità, gli europei e gli africani per esempio perpetrano maggiormente il reato delle lesioni personali, i medio-orientali invece violano con maggiore frequenza il Codice della Strada.

		Italiana	Europea	Nordafri- cana	Centro- sud africana	Medio- orientale	Asiatica	Nord Americana	Centro-sud americana
Codice della Strada	BO	32%	20,5%	18,3%	23,7%	28,4%	25,8%	0,0%	33,3%
	FC	0,7%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Percosse	BO	2,2%	2,8%	3,6%	2,9%	0,0%	5,7%	33,3%	5,5%
	FC	4,6%	3,1%	7,4%	16,4%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Lesione personale	BO	12,4%	26,8%	34,9%	35,3%	0,0%	28,6%	33,3%	27,9%
	FC	12,0%	23,3%	27,3%	16,5%	0,0%	9,5%	0,0%	33,3%
Lesioni personali colpose	BO	27,6%	16,7%	12,9%	17,7%	14,4%	28,6%	33,3%	11,0%
	FC	20,9%	12,4%	9,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	12,8%	12,0%	10,1%	11,7%	0,0%	0,0%	0,0%	16,8%
	FC	21,8%	16,3%	10,7%	7,4%	0,0%	9,5%	0,0%	16,7%
Diffamazione	BO	2,1%	1,8%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	9,0%	1,6%	0,8%	3,3%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Minaccia	BO	5,4%	6,5%	9,3%	5,8%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
	FC	19,2%	24,8%	21,5%	8,3%	100,0%	28,6%	0,0%	16,7%
Danneggiamento	BO	1,4%	0,9%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	7,0%	12,4%	14,9%	5,0%	0,0%	14,3%	0,0%	33,3%

Tabella n. 30: Tavola di contingenza provenienza dell'autore del reato - tipologia di reato.

Anche per quanto riguarda la vittima, si sono state prodotte le stesse tavole di contingenza del reo; in questo caso si vuole indagare se il sesso e la nazionalità della vittima possono rappresentare un fattore di predisposizione al rischio di vittimizzazione.

Per quanto riguarda il sesso, dalla tabella n.31 emerge che non vi è differenza di sesso per quanto riguarda i reati subiti: lesioni personali colpose, lesioni personali, ingiuria per Bologna e minaccia per Forlì.

		Sesso della Vittima	
		Maschio	Femmina
Percosse	BO	3,7%	5,0%
	FC	5,6%	4,1%
Lesione personale	BO	20,1%	21,2%
	FC	12,5%	15,2%
Lesioni personali colpose	BO	43,2%	37,1%
	FC	21,8%	20,9%
Ingiuria	BO	17,7%	19,3%
	FC	19,7%	22,9%
Diffamazione	BO	3,3%	2,5%
	FC	8,3%	7,3%
Minaccia	BO	7,2%	10,7%
	FC	17,6%	21,1%

Tabella n. 31: Tavola di contingenza sesso della vittima - tipologia di reato.

Nella tabella n. 32 si trovano le nazionalità delle persone offese in relazione ai reati. Gli italiani e i cittadini stranieri nelle due realtà studiate subiscono sostanzialmente le stesse tipologie di reati; il

numero maggiore è rappresentato da lesioni personali colpose, lesioni personali, ingiuria e minaccia.

		Italiana	Europea	Nord africana	Centro-sud africana	Medio-orientale	Asiatica	Nord Americana	Centro-sud americana
Percosse	BO	3,7%	6,5%	2,8%	7,7%	0,0%	13,7%	0,0%	4,7%
	FC	4,8%	1,0%	8,6%	12,8%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Lesione personale	BO	18,2%	25,8%	50,4%	42,4%	0,0%	45,5%	100,0%	33,4%
	FC	11,4%	22,7%	37,0%	36,2%	50,0%	8,3%	0,0%	43,8%
Lesioni personali colpose	BO	42,1%	30,6%	18,8%	23,2%	40,0%	22,8%	0,0%	42,9%
	FC	23,3%	8,2%	11,1%	6,4%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	19,0%	17,7%	12,8%	11,5%	40,0%	9,0%	0,0%	14,3%
	FC	21,8%	20,6%	11,1%	19,1%	50,0%	16,7%	0,0%	18,8%
Diffamazione	BO	3,5%	1,7%	0,0%	3,8%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	8,0%	8,2%	3,7%	4,3%	0,0%	8,3%	0,0%	6,3%
Minaccia	BO	8,3%	12,9%	15,2%	3,8%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%
	FC	19,0%	26,8%	16,0%	14,9%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%

Tabella n. 32: Tavola di contingenza provenienza della vittima - tipologia di reato.

Il reato si può infine correlare il reato al rapporto fra vittima e autore e al motivo dell'archiviazione.

La tabella n. 33 mostra se e in quale percentuale il tipo di rapporto che intercorre fra la vittima e l'autore può avere influenzato il reato perpetrato.

I dati ricavati dai Tribunali di Bologna e Forlì presentano delle somiglianze: se fra i due attori della scena delittuosa non esiste nessun rapporto, il

reato maggiormente commesso è la lesione personale colposa, un ulteriore indice dell'alto numero di incidenti stradali presenti nei fascicoli processuali.

Per quanto concerne i diversi gradi di conoscenza (parentela, affettivo-sentimentale e di conoscenza), essi presentano le percentuali maggiori in

corrispondenza delle lesioni personali, ingiuria e minaccia.

		Rapporto fra vittima e autore di reato			
		di parentela	affettivo-sentimentale	di conoscenza	nessun rapporto
Percosse	BO	6,9%	12,0%	6,0%	1,8%
	FC	5,5%	8,2%	6,0%	2,2%
Lesione personale	BO	34,4%	48,2%	30,5%	11,7%
	FC	22,8%	24,5%	15,0%	6,1%
Lesioni personali colpose	BO	0,0%	1,2%	2,8%	71,4%
	FC	1,6%	0,0%	0,9%	57,9%
Ingiuria	BO	23,0%	19,3%	34,3%	7,5%
	FC	20,5%	25,9%	30,0%	8,7%
Diffamazione	BO	1,1%	0,0%	6,7%	0,7%
	FC	9,4%	5,1%	12,5%	3,3%
Minaccia	BO	15,0%	18,1%	15,3%	2,6%
	FC	23,6%	32,0%	24,9%	6,1%

Tabella n. 33: Tavola di contingenza tipo di rapporto fra autore e vittima - tipologia di reato.

L'ultima tavola di contingenza creata è servita per indagare come vengono archiviati i reati commessi con una frequenza maggiore.

Come si è già potuto osservare, l'estinzione del reato per remissione della querela è la modalità dell'archiviazione più utilizzata, quindi appare privo di contraddizioni il fatto che quasi tutti i reati sia a Bologna che a Forlì vengano archiviati per remissione. Le uniche eccezioni riguardano le

violazioni degli articoli del Codice della Strada a Bologna, archiviati attraverso l'estinzione del reato conseguente ad oblazione, e la diffamazione a Forlì, che è archiviata secondo la modalità mancando gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio (tabella n. 34).

		Codice della strada	Percosse	Lesioni personali	Lesioni personali colpose	Ingiuria	Diffamazione	Minaccia	Danneggiamento
Estinzione per remissione di querela	BO	1,0%	93,9%	91,1%	90,5%	86,8%	80,4%	90,8%	82,5%
	FC	0,0%	76,9%	83,5%	50,0%	71,9%	33,6%	72,5%	42,6%
Estinzione per oblazione	BO	94,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,8%	2,5%
	FC	30,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Estinzione per morte del reo	BO	1,8%	0,0%	1,7%	0,3%	1,8%	2,3%	4,7%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,4%	1,6%	1,0%	0,0%	1,4%	1,4%
Fatto non previsto dalla legge come reato	BO	0,0%	0,0%	1,1%	1,5%	0,6%	0,0%	0,8%	2,5%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	6,8%	0,0%
Infondatezza della notizia di reato	BO	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	4,4%	3,9%	9,8%	6,6%	21,9%	11,5%	0,0%
Mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio	BO	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	30,7%	12,1%	5,1%	28,2%	13,3%	40,4%	23,6%	0,0%
Irrilevanza penale del fatto	BO	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità	BO	0,1%	6,1%	5,2%	6,9%	10,2%	17,4%	3,2%	12,5%
	FC	7,9%	6,6%	6,7%	9,0%	5,9%	1,4%	12,2%	0,0%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	BO	2,2%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	0,0%	0,7%	0,0%
Ne bis in idem	BO	0,0%	0,05	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	30,7%	0,0%	0,4%	0,5%	0,3%	0,7%	0,7%	0,0%
Ignoti	BO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%
Estinzione per prescrizione	BO	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabella n. 34: Tavola di contingenza motivo archiviazione - tipologia di reato.

4. Conclusioni.

Alcuni anni sono passati dalla data dell'approvazione del decreto legislativo; diverse considerazioni si possono trarre sia da un punto di vista teorico, che in considerazione delle ricerche empiriche svolte. "Se, dunque, l'idea di fondo che ha ispirato l'introduzione del giudice di pace era

certamente sensata, maldestra, tuttavia, se ne è rilevata, sotto alcuni aspetti, la concreta attuazione. (...) Il legislatore denota un atteggiamento ambiguo e financo contraddittorio che oscilla tra il desiderio di sfruttare al massimo le potenzialità operative del giudice di pace e i dubbi sulla sua affidabilità tecnica" (44).

Infatti le novità e le peculiarità che caratterizzano il procedimento penale dinanzi il giudice di pace, e che rappresentano anche importanti strumenti nelle mani della persona offesa dal reato, come si è potuto evincere dall'analisi dei dati sopra esposta, faticano a trovare piena attuazione: l'istituto della particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, il ricorso immediato al giudice di pace, come evidenziato dai dati reperiti nel Tribunale del Giudice di Pace di Bologna e di Forlì, rimangono tuttora aspetti utilizzati raramente.

L'istituto della particolare tenuità del fatto è stato utilizzato nei cinque anni presi in esame (2002, 2003, 2004, 2005, 2006) lo 0,9% dei casi per quanto riguarda la realtà forlivese (in riferimento ai provvedimenti terminati con decreto di archiviazione) a fronte di uno 0,8% a Bologna (considerando tutti i decreti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato). L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (stesse limitazioni temporali e processuali) invece non è mai stato adottato a Forlì e a Bologna lo 0,9% dei casi. Per quanto concerne il ricorso immediato, come già sottolineato, presenta vari problemi dal punto di vista operativo e forse proprio per questa motivazione che nelle due realtà studiate è uno strumento usato così raramente, a Bologna il 15,6% dei casi e a Forlì lo 0,9%: le azioni della persona offesa dal reato devono sottostare ad una serie di controlli formali e contenutistici che spesso scoraggiano tale soggetto ad intraprendere questa via.

Accanto alla difficoltà di questi nuovi istituti a divenire parte del bagaglio culturale sociale, è possibile considerare che questi elementi siano

scarsamente applicati a causa delle difficoltà riscontrate ad entrare nel vivo della nuova dinamica processuale, sia da parte degli avvocati, sia da parte dei giudici: “Non si può negare, infatti, che specie fra gli avvocati sia progressivamente maturato un atteggiamento di svilimento delle potenzialità del procedimento penale di pace. Questo atteggiamento può essere stato innescato e poi influenzato dall'esperienza che l'avvocatura ha maturato della pratica del processo civile di pace (...) gli avvocati hanno ritenuto questo processo come parente di minor riguardo di quello ordinario, un rito minore, di minor valore e caricatura: il giudice di pace quale radice quadrata del Tribunale. Questo tipo di approccio se già è ingeneroso e mostra dei limiti rispetto al giudice di pace civile, risulta infondato e sommario, in una parola, errato, in relazione al giudice di pace penale e al suo processo (...)” (45).

Anche il Ministro della Giustizia ad interim, il Presidente del Consiglio Romano Prodi, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2008, durante una Comunicazione al Senato della Repubblica il 23 gennaio 2008, ha espresso il suo pessimismo, dichiarando che “Innanzi al giudice di pace nell'anno 2006 vi è stato un notevole peggioramento, in quanto malgrado la riduzione del 5 per cento delle sopravvenienze, il numero dei procedimenti si è ridotto del 20 per cento rispetto ai definiti dell'anno 2005, determinando un incremento delle pendenze a fine anno di circa il 30 per cento. Nel corso del primo semestre del 2007 le sopravvenienze sono aumentate del 10 per cento mentre le definizioni sono state del 20 per cento inferiori alle sopravvenienze, producendo la crescita

della pendenze al 30 giugno 2007 di un ulteriore 10 per cento” (46).

La situazione è sicuramente provvisoria, sicuramente bisognerà attendere il lungo periodo per valutare l’effettiva efficacia e bontà delle novità introdotte nel decreto legislativo.

Conclusioni in merito si possono trarre anche per quanto concerne sia la figura degli autori e delle vittime dei reati che emergono dall’analisi delle sentenze, sia dei rapporti che intercorrono fra di essi. Per quanto riguarda la realtà bolognese e la realtà forlivese, i profili dei due attori non sono ben delineati, anzi in alcuni casi si sovrappongono: dalla lettura di diversi fascicoli processuali è emerso che la medesima persona si è trovata prima nella posizione di querelante, in quella di querelato poi.

In riferimento ai rapporti, dalle due ricerche è emersa una realtà differente: mentre a Bologna si ha un maggior numero di reati perpetrati fra sconosciuti, a Forlì invece la situazione è ribaltata, in quanto la maggior parte dei delitti è commessa da un autore legato alla vittima da rapporti di conoscenza, affettivo-sentimentale, di parentela.

Per quanti riguarda la tipologia di reati di competenza del giudice di pace penale, in ambito accademico erano emerse non poche perplessità in relazione all’ampia gamma di competenze per materia che un giudice era tenuto ad avere, le quali, come visto, spaziano dalle ingiurie, alle percosse, all’omissione di soccorso sino alla guida in stato di ebbrezza, all’uccisione o danneggiamento degli animali altrui, alle contravvenzioni del Codice della Navigazione o ai reati in materia di elezioni politiche e amministrative; effettivamente tale gamma di illeciti può non offrire ai giudici di pace la possibilità

di essere un corpo giudicante capace di offrire un elevato grado di specializzazione nelle materie di loro competenza. Dall’analisi dei dati delle due ricerche si è potuto riscontrare che, soprattutto nella realtà forlivese, egli è tenuto a decidere per la maggior parte dei casi in merito a reati procedibili a querela. Per quanto concerne invece Bologna, si è potuto analizzare che in 1408 casi egli si è occupato di delitti perseguibili d’ufficio, mentre in 1996 casi in delitti perseguibili a querela.

Si è rivelata comunque una buona scelta la devoluzione di reati minori ad un proprio circuito penale: questi, nonostante appartengano alla sfera della “microconflittualità”, non sono da sottovalutare né da trascurare; infatti questi reati sono comunque indice di un comportamento antisociale che necessita di precise indicazioni, validi contenimenti e di una mirata azione di prevenzione. Infatti “I conflitti che si impongono all’attenzione sociale attraverso reati di gravità contenuta sono espressione di dissidi molto radicati solo superabili con un’autentica conciliazione. Dietro piccoli reati si nascondono conflitti e malesseri profondi che intaccano in maniera molto significativa la vita delle persone, avvelenando il quotidiano. (...) ma c’è un auspicio e una speranza, che si rinnova e incide in solco, ogni qual volta il giudice di pace sa professionalmente proporre e ottenere con convinzione all’aggressore e alla vittima l’accettazione reciproca che è l’inizio di tutto e il conseguimento dello scopo nel processo penale di pace. Accettazione reciproca, che è anche e soprattutto il fondamento della pace nella nostra società democratica postmoderna” (47).

Note.

(1) La ricerca è stata svolta durante la mia attività di assegno di ricerca svolta presso l'Università di Bologna, in tema di "Competenza penale del giudice di pace e interazione autore-vittima nei delitti a querela di parte; un'analisi criminologia e socio-vittimologica". Il lavoro si è rivolto ad approfondire da un lato gli aspetti teorici riguardanti le competenze del giudice di pace e dall'altro l'analisi dei dati reperiti in Tribunale. Colgo l'occasione per porgere i miei più sentiti ringraziamenti all'Avvocato Mario Luigi Cocco, Coordinatore dei Giudici di Pace di Bologna per avermi dato la possibilità di accedere agli archivi del Tribunale.

(2) Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, Clueb, 2006, p. 229.

(3) Marzaduri E., "L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al D. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002, pp. 7-19.

(4) Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia*, n.1, 2006, p. 58.

(5) Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., *I reati di competenza del giudice di pace*, in *Il giudice di pace, Quaderni n.8*, Milano, Ipsoa, 2007, p. 11.

(6) Di Bugno C., "Commento all'Art. 4 – Competenza per materia", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002, pp. 43-59.

(7) Per ogni valore delle variabili sono state calcolate le frequenze e le percentuali (valide e cumulate).

(8) Il GIS è un sistema informativo computerizzato composto da una serie di strumenti software che permettono di acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare, visualizzare dati spaziali dal mondo reale (Burrough P.A., *Principles of geographical information systems for land resource assessment*, Oxford, U.K., Clarendon Press, 1986).

(9) Vedasi il contributo di Giorgia Macilotti presente in questo stesso numero della rivista.

(10) Normando R., "Il ricorso immediato alla persona offesa: una morfologia dal difficile equilibrio", in AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007, p. 56.

(11) Negri D., "Commento all'Art. 21 – Ricorso immediato al giudice", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002, p. 199.

(12) *Ibidem*, p. 196.

(13) Normando R., "Il ricorso immediato alla persona offesa: una morfologia dal difficile equilibrio", in

AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, op. cit., p. 75.

(14) Il numero totale delle sentenze emesse è maggiore rispetto al numero dei fascicoli processuali poiché è possibile che all'interno di un incartamento, essendo state segnalate più persone, il Giudice di Pace sia giunto a differenti conclusioni.

(15) Cernetti S. e Spriano M., *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino, G. Giappichelli, 2006.

(16) La remissione della querela consiste nella revoca, da parte del querelante, della denuncia al fine di annullarne gli effetti, rinunciando, eventualmente, ad esercitare il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. È un atto bilaterale, significa cioè che per produrre effetti la rimessa ha bisogno dell'accettazione del querelato, che può essere manifestata in forma espressa o tacita (ad esempio, anche attraverso il semplice silenzio).

(17) Baldi, F., *Manuale del giudice di pace. Tutti i reati di competenza del giudice di pace, con ricchi richiami di dottrina e giurisprudenza; il nuovo processo ed il nuovo sistema sanzionatorio introdotti dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, Giuffrè, 2000.

(18) Piccialli, P. e Aghina, E., *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari*, Napoli, Edizioni giuridiche Simoni, 2001, p.72.

(19) Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 265.

(20) Nappi A., *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 192.

(21) Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, op. cit.

(22) Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, op. cit., p. 278.

(23) Varraso G., "Esercizio dell'azione penale e procedimento per «citazione a giudizio» davanti al giudice di pace", in AA. VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007, p. 41.

(24) Il numero totale dei reati denunciati è maggiore rispetto al numero dei fascicoli processuali poiché è possibile che all'interno di un incartamento siano stati segnalati più reati.

(25) Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983, p.226.

(26) *Ibidem*, p. 226.

(27) *Ibidem*.

(28) Bisi R., "Vittime, vittimologia e società", in Bisi R. e Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, Franco Angeli, 1996, p. 104.

(29) L'articolo 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool", sancisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche; l'articolo 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti", sanziona chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze

stupefacenti o psicotrope; l'articolo 189 "Comportamento in caso di incidente", illustra le norme di condotta nei casi in cui una persona provochi un sinistro stradale: il comma 6 obbliga chiunque abbia causato un incidente con danni alle persone, di fermarsi e prestare assistenza.

(30) Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., "I reati di competenza del giudice di pace", in *Il giudice di pace, Quaderni n.8, op. cit.*, p. 213.

(31) *Ibidem*, p. 191.

(32) *Ibidem*, p. 210.

(33) L'articolo 731 c.p. dichiara: "Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a Euro 30 (lire sessantamila)".

(34) Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., "I reati di competenza del giudice di pace", in *Il giudice di pace, Quaderni n.8, op. cit.*

(35) *Ibidem*, p. 218-219.

(36) Nonostante si sia cercato di avere le stesse variabili, per quanto riguarda questa categoria sussistono delle differenze: nella ricerca di Bologna fra i dissidi coniugali sono compresi solamente quelle dispute avvenute fra persone legalmente sposate, mentre nella ricerca di Forlì in questa categoria vengono inseriti anche i dissidi fra conviventi e fra partner.

(37) È presente la voce mancante poiché alcuni reati sono stati commessi per mezzo del telefono, delle mail o tramite lettera (vedasi tabella n. 23). Nelle tabelle n.5 e n.6 sono quindi state inserite, nell'ordine, le frequenze, le percentuali e le percentuali valide.

(38) Tutte le percentuali riportate in seguito sono valide, cioè quelle considerate sul totale dei casi validi, senza considerare i dati mancanti.

(39) Le classi di età sia dell'autore che della vittima sono state create facendo riferimento a quelle presenti nelle statistiche Istat.

(40) Anche per quanto concerne le professioni di autore e vittima si sono riprese le categorie utilizzate dall'Istat.

(41) Sono inoltre presenti dei casi in cui il dato è mancante: nella tabella n. 25 non vengono esplicitati, comunque si precisa che questi fanno riferimento a quei fascicoli processuali nei quali sono stati perpetrati reati (ad eccezione dell'articolo 731 c.p.) procedibili d'ufficio, nei quali, come già si è visto, non si può parlare di interazione autore-vittima.

(42) Nella comparazione e nella lettura dei dati ottenuti che si riferiscono al tipo di legame autore-vittima è doveroso premettere che, come nella variabile "motivazione dell'accaduto" e in accordo con essa, anche in questo caso sussistono delle differenze fra le due ricerche: nella ricerca effettuata a Bologna nella categoria rapporti affettivo-sentimentale vengono inseriti i coniugi, i conviventi, i separati e i divorziati, mentre nella ricerca di Forlì sono inseriti anche i partner, gli ex conviventi e gli ex partner. Questi ultimi vengono inseriti nella ricerca bolognese nella categoria rapporto di conoscenza. I dati

non sono quindi completamente sovrapponibili, in ogni caso possono comunque scaturire delle comparazioni interessanti.

(43) In seguito saranno riportati nelle tabelle solamente quelle tipologie di variabili che presentano le percentuali maggiormente degne di attenzione.

(44) Fornasari G. e Marinelli M. "Premessa", in Fornasari G. e Marinelli M. (a cura di), *La competenza civile e penale del giudice di pace. Bilancio e prospettive. Atti del Convegno di studi organizzato dalla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento*, Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 18 e 19 novembre 2005, Padova, CEDAM, 2007 p. X.

(45) Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia, op. cit.*, p. 61.

(46) Romano P., *Comunicazione del Ministro della Giustizia ad interim al Senato della Repubblica*, Inaugurazione Anno Giudiziario 2008, 23 gennaio 2008.

(47) Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia, op. cit.*, p. 76.

Bibliografia.

- Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Baldi F., *Manuale del giudice di pace. Tutti i reati di competenza del giudice di pace, con ricchi richiami di dottrina e giurisprudenza; il nuovo processo ed il nuovo sistema sanzionatorio introdotti dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Bologna, Patron Editore, 1982.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983.
- Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- Bisi R., "Vittime, vittimologia e società", in Bisi R. e Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, Franco Angeli, 1996.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, Franco Angeli, 2004.

- Bisi R. (a cura di), *Scena del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime?*, Milano, Franco Angeli, 2006.
- Burrough P.A., *Principles of geographical information systems for land resource assessment*, Oxford, U.K., Clarendon Press, 1986.
- Cernetti S. e Spriano M., *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino, G. Giappichelli, 2006.
- Fornasari G. e Marinelli M. "Premessa", in Fornasari G. e Marinelli M. (a cura di), *La competenza civile e penale del giudice di pace. Bilancio e prospettive. Atti del Convegno di studi organizzato dalla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento*, Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 18 e 19 novembre 2005, Padova, CEDAM, 2007.
- Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Milano, Franco Angeli, 1991.
- Marzaduri E., "L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al D. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002.
- Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., "I reati di competenza del giudice di pace", in *Il giudice di pace*, Quaderni n.8, Milano, Ipsoa, 2007.
- Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia*, n.1, 2006, pp.58-76.
- Negri D., "Commento all' Art. 21 – Ricorso immediato al giudice", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002.
- Normando R., "Il ricorso immediato alla persona offesa: una morfologia dal difficile equilibrio", in Aa Vv, *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007.
- Nappi A., *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Pavone M., *Le nuove competenze del Giudice di Pace*, Matelica, Halley, 2005.
- Piccialli P. e Aghina E. (a cura di), *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2001.
- Romano P., *Comunicazione del Ministro della Giustizia ad interim al Senato della Repubblica*, Inaugurazione Anno Giudiziario 2008, 23 gennaio 2008.
- Stella F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, Giuffrè, 2003.
- Varraso G., "Esercizio dell'azione penale e procedimento per «citazione a giudizio» davanti al giudice di pace", in Aa Vv, *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007.
- Venafro E. e Piemontese C., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, Giappichelli Editore, 2004.
- Vezzadini S., "Violenza domestica: dinamiche autore-vittime", in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, Clueb, 2006.